Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 febbraio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 32-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 902, non convertito in legge per voto della Camera

Nella seduta del 5 febbraio 1985 la Camera dei deputati ha respinto il disegno di legge n. 2430 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 902 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 31 dicembre 1984), riguardante la proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonché disposizioni per il personale del lotto.

(694)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1985.

Scioglimento del consiglio comunale di Marigliano.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marigliano (Napoli) — al quale la legge assegna trenta membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Per addivenire a siffatta sostituzione il consiglio comunale si riuniva il 6 e 14 novembre 1984 a seguito dell'invito all'uopo rivolto dal prefetto, ma dette sedute risultavano infruttuose.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva, con decreto n. 014562 del 27 novembre 1984, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 10 e 12 dicembre 1984, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Marigliano, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marigliano (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanbattista Mastrosimone.

Roma, addì 21 gennaio 1985

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Marigliano (Napoli), non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Marigliano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mastrosimone Giovanbattista è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

(527)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 gennaio 1985.

Riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella Banca popolare di Vicenza della Banca popolare di Lonigo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 12 dicembre 1984, con la quale la Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a r.l., con sede legale in Vicenza, e la Banca Popolare di Lonigo, società cooperativa a r.l. con sede legale in Lonigo, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile, per l'attuazione della fusione per incorporazione nella Banca popolare di Vicenza della Banca popolare di Lonigo;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta di fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Lonigo nella Banca popolare di Vicenza, il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(585)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 1984.

Criteri di rinnovo per il 1986 delle autorizzazioni permanenti bilaterali al trasporto internazionale di merci su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto 18 maggio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 30 maggio 1983) recante la disciplina del rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed integrare talune disposizioni al fine di ottenere un migliore inserimento del vettore italiano nei trasporti internazionali;

Sentita la commissione consultiva istituita con decreto 4 dicembre 1981 e tenuto conto del suo parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni permanenti bilaterali non rinnovate per insufficiente utilizzo per il 1985, su domanda delle ditte intestatarie presentata entro il 30 novembre 1985, saranno rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 1986, con riassorbimento dell'assegnazione di viaggi che fosse derivata dal mancato rinnovo.

Art. 2.

All'art. 7 del decreto 18 maggio 1983 citato in premessa è aggiunto il seguente comma:

« I titolari di autorizzazioni permanenti bilaterali che abbiano titolo al rinnovo in base all'utilizzo effettuato, possono, con domanda presentata entro il 30 novembre, ottenere il rinvio di un anno dell'assegnazione dell'autorizzazione; in tal caso l'autorizzazione è rinnovata senza il presupposto dei trasporti effettuati nell'anno per cui ne è stata chiesta la sospensione ».

Roma, addì 29 dicembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(401)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 1985.

Termine per il pagamento della tassa speciale sui veicoli alimentati a GPL o metano, per i quali le tasse automobilistiche sono state pagate contestualmente per periodi fissi del 1984 e 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1983), concernente nuovi termini di pagamento delle tasse automobilistiche;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione dei termini e delle modalità per il pagamento della « tassa speciale » dovuta da coloro che, nel 1984, hanno corrisposto le tasse automobilistiche contestualmente per i periodi fissi dell'anno 1984 e del 1985;

Visto l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, che ha istituito una « tassa speciale » per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuove forme, termini e modalità di pagamento;

Decreta:

Gli intestatari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, i quali, anteriormente al 1° gennaio 1985, hanno effettuato per tali veicoli il pagamento delle tasse automobilistiche contestualmente per periodi fissi relativi al 1984 ed al 1985, devono corrispondere la « tassa speciale » prevista per i veicoli di specie dall'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, entro il 28 febbraio 1985, con scadenza pari a quella delle tasse automobilistiche già pagate per l'anno 1985.

Il pagamento deve essere eseguito agli uffici esattori dell'A.C.I., compilando l'apposito bollettino mod. « pagamenti integrativi e speciali », oppure agli uffici postali con versamento c/c n. G.U. 1008 intestato all'Automobile club d'Italia - Tasse automobilistiche, utilizzando il normale modello CH8 *bis*.

Per i pagamenti eseguiti agli uffici postali, nella causale di versamento e sul retro della ricevuta debbono essere indicati gli estremi di immatricolazione del veicolo e la scadenza di validità della tassa speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

NOTE

Nota al primo comma del dispositivo:

Testo dell'art. 2 della legge n. 362/1984:

« Art. 2. — Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gar di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa alla alimentazione con benzina, oltre alle tasse automobilistiche ed alla addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, è dovuta una tassa speciale a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per anno, per ogni CV di potenza fiscale del motore, per gli autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire 10.500 per anno, per ogni CV di potenza fiscale, per gli autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli autoveicoli con potenza fino a 15 CV è dovuta la tassa speciale annua di lire 165.000 se alimentati con gas di petrolio liquefatto, e di lire 105.000 se alimentati con metano. La misura della tassa speciale è ridotta del 50 per cento per le autovetture da noleggio da rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico da piazza.

La tassa speciale deve essere corrisposta contestualmente alle tasse automobilistiche con le modalità e nei termini per queste stabiliti ed è dovuta anche se l'impianto di alimentazione con gas non risulti funzionante.

La tassa speciale si applica, in relazione alla potenza fiscale del veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia dal 1° gennaio 1985. L'obbligo del pagamento della tassa cessa a partire dal primo periodo fisso successivo a quello in cui viene eseguita l'annotazione della avvenuta asportazione dell'impianto a gas nei registri di formalità del Pubblico registro automobilistico e nel foglio complementare».

(634)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1984, n. **996.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Maria di Loreto, in Ercolano.

N. 996. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Maria di Loreto, in Ercolano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 363

DECRETO 14 settembre 1984, n. **997.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Madonna di Loreto », in Chivasso.

N. 997. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ivrea 1° maggio 1982, integrato con decreto pari data e con due dichiarazioni del 10 agosto 1982, relativo alla erezione della parrocchia « Madonna di Loreto », in Chivasso (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 368

DECRETO 21 novembre 1984, n. **998.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della modifica di confini tra le diocesi di Lacedonia e Ascoli Satriano.

N. 998. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 25 maggio 1983, n. 907/82, relativo alla separazione del territorio della parrocchia di « S. Maria Assunta », in Rocchetta S. Antonio (Foggia), dalla diocesi di Lacedonia ed all'annessione della diocesi di Ascoli Satriano.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 362

DECRETO 21 novembre 1984, n. **999.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di « S. Antonio », in Castiglione Cosentino.

N. 999. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di « S. Antonio », in Castiglione Cosentino (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 364

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1000.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Maria in Sasso », in Civitella di Romagna, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1000. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Maria in Sasso », in frazione Cusercoli del comune di Civitella di Romagna (Forlì). La chiesa stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta da Maria Landi con atto pubblico 8 luglio 1983, n. 64907 di repertorio, a rogito dott. Matteo Zambelli, notaio in Forlì, e consistente nella somma di L. 1.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 365

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1001.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di « S. Maria », in Perugia.

N. 1001. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di « S. Maria », in via dei Filosofi, Perugia.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 366

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1002.**

Approvazione dell'incorporazione della comunità israelitica di Alessandria in quella di Torino.

N. 1002. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene approvata l'incorporazione della comunità israelitica di Alessandria in quella di Torino, la cui circoscrizione territoriale, modificata, comprenderà i territori di Aosta, Cuneo, Torino, Alessandria (meno l'ex circondario di Casale) e Asti.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 367

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione di varietà di specie agricole nel registro nazionale

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1984 sono iscritte nel registro nazionale le seguenti varietà di specie agricole:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
—	—
	GIRASOLE
Aniflor	Anic Agricoltura - Via Ruggero VII - Palermo
Fiora	Consmaremma - Via dei Mille, 6 - Roma
Giove	Dekalb Italia Chiarano (Treviso) e Dekalb USA - Dekalb Illinois
Kiwi	Northrup King Co. Jackson S.t.N.E. Minneapolis - Minnesota (USA)
Ida	Texas Triumph Seed Co. Inc. Ralls - Texas
Ina	Texas Triumph Seed Co. Inc. Ralls - Texas
Isabel	Interstate Seed Company - Fargo - North Dakota 58102 - USA
Isardo	Interstate Seed Company - Fargo - North Dakota 58102 - USA
Ismus	Interstate Seed Company - Fargo - North Dakota 58102 - USA
Isa	Interstate Seed Company - Fargo - North Dakota 58102 - USA
Isola	Interstate Seed Company - Fargo - North Dakota 58102 - USA
Iva	Texas Triumph Seed Co. Inc. Ralls - Texas
Laika	Asgrow Seed Co. Anamosa - Iowa - USA
Ombrone	Consmaremma - Via dei Mille, 6 - Roma
Pisa	Istituto di Agronomia e Coltivazioni Erbacee - Università di Pisa
Torretta	Istituto di Agronomia e Coltivazioni Erbacee - Università di Pisa
Trident	Venturoli Sementi - Via del Fiffo, 1 - 40065 Pianoro (Bologna) e Sigco Research Inc. - Breckenridge - Minnesota 56520 - USA
Vulcano	Jacques Seed Co. - Prescott - Wisconsin - USA
	FORAGGERE
	Graminacee
	Lolium Multiflorum
Gaza	Rolimpex - Varsavia - Via Wspolna, 30
	Festuca arundinacea
Ondine	INRA - Route de S. Cry - 78000 Versailles
	Leguminose
	Erba medica
Argenta	Sisforaggera S.p.a. - Via Marconi, 43 - Bologna e Consorzio agrario provinciale di Grosseto
Delfo	Pioneer Hi - Bred International Inc. Des Moines, Iowa, USA
Itaca	Dr. Quintilio Catena - Via Leopardi, 10 - 60015 Falconara Marittima (Ancona)
Spredor 2	Northrup King & Co. Minneapolis - Minnesota - USA
	Trifoglio Incarnato
Trincat	Sisforaggera, Via Marconi, 43 - Bologna
	Pisello da foraggio
Nettuno	ENEA - Divisione tecnologie biologiche agrarie - Casaccia - strada provinciale Anguillarese km 1+300 (Roma)
Paisà	Cattedra di miglioramento genetico delle piante coltivate della Università di Napoli in Portici
	Trifoglio ladino
Canopy	Cal West Seeds - PO Box 1428, Woodland California 95695 - USA
Crown	Cal West Seeds - PO Box 1428, Woodland California 95695 - USA
	Barbabietola da zucchero
Adrienne	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH, Ahlshaeuser Str. 17 - Ot Hohnstedt D - 3410 Northeim 14 (R.F.T.)
Bella	Kws Kleinwanzlebener Saatzucht AG vorm, Rabbethge & Giesecke - Postfach 1 46, D - 3352 Einbeck 1
Bingo	D.I. Van Der Have - Kapelle - Olanda
Greta	Kws Kleinwanzlebener Saatzucht AG vorm, Rabbethge & Giesecke - Postfach 1 46, D - 3352 Einbeck 1
Ibis	Schreibers Saatzucht, Gesellscaft m.b. Sollingen, Postfach 83 - 3338 Schoningen (R.F.T.)
Monofort Cerco	D.J. Van Der Have, Kapelle - Olanda
Tella	Schreibers Saatzucht, Gesellschaft m.b. Sollingen, Postfach 83 - 3338 Schoningen (R.F.T.)
	Ortive
	Anguria
Grand Baby	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
	Carota
Birka	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
Nangro	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
	Cavolfiore
Highlight	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
	Cetriolino
Pelago	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
	Cetriolo
Scout	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
	Fagiolo nano
Labrador .	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
Arcano . . .	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno
Giulia . . .	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno
Grazia .	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno
Lena . .	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno
Lodino	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno
Minia . .	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno
Patrizia . .	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno
Morena .	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno
Monviso . .	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno
	Fagiolo rampicante
Vampire	Oris S.p.a. - Osimo Stazione (Ancona)
	Lattuga
Gloria . .	Consorzio Semencoop. - Martorano di Cesena (Forlì)
Tenerife	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia - Lodi (Milano)
	Melanzana
Mirabelle . . .	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia - Lodi (Milano)
	Melone
Brio . . .	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia - Lodi (Milano)
Concorde . .	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia - Lodi (Milano)
	Peperone
Saetta . . .	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì)
Saladino	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì)
	Pisello
Capri . . .	Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università cattolica del Sacro Cuore - Piacenza
Corallo . . .	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna
Judy . .	Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università cattolica del Sacro Cuore - Piacenza
Smeraldo	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna
Speedy	Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università cattolica del Sacro Cuore - Piacenza
Trevi	E.N.E.A. - Roma
	Pomodoro
Indo	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia - Lodi (Milano)
Sunny	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia - Lodi (Milano)
Roubion	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia - Lodi (Milano)
Okkei	Bulleri Marisa - Firenze
Primizia	Bulleri Marisa - Firenze
Icaro	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna
	Zucchino
Herald Ace	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia - Lodi (Milano)
Ipanema	Asgrow Seed Company - USA e Asgrow Italia - Lodi (Milano)

(281)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Azzurra Baby, con sede e stabilimento in Casalecchio di Reno (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cenacchi di Molinella (Bologna), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecno meccanica generale, in Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videocolor di Anagni (Frosinone), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cenacchi di Molinella (Bologna), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere di Tolmezzo e Prealpine, con sede in Tolmezzo (Udine) e stabilimento in Verbania-Intra (Novara), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magliano Giuseppe, con sede in Torino e stabilimento in Mondovì (Cuneo), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes international di Roma, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Difesa e spazio, con sede in Roma, stabilimento di Colleferro poi « BPD Difesa spazio S.p.a. », con sede in Roma, stabilimento di Colleferro ora « SNIA BPD S.p.a. », stabilimento di Colleferro, è prolungata al 31 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi, con sede in Milano e stabilimento in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimu di Carbonara Scrivia (Alessandria), è prolungata al 6 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remmert Label, con sede e stabilimento in S. Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Framtex, con sede in Milano e stabilimenti in Torino e Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria eternit di Casale Monferrato (Alessandria), stabilimento ed uffici in Casale Monferrato (Alessandria), magazzini ed uffici in Torino e Novara, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio calzificio torinese di Torino, è prolungata al 26 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Toscoceramica S.p.a., con sede legale e stabilimento in Montemurlo (Firenze), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Valserchio di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baraldi - Industria mobili, in Ala (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Installazioni sarde, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini-Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filmas, in Arezzo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 febbraio 1984 all'11 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nazareno Gabrielli, in Tolentino (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Europlastica S.p.a., con sede legale e stabilimento in Piano Tavola di Belpasso (Catania), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1984 al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caproni Vizzola - Costruzioni aeronautiche, con sede in Milano e stabilimento in Vizzola Ticino (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1984 all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni aeronautiche Giovanni Agusta, con sede in Cascina (Varese), esercita in Cascina Costa Gallarate (Varese), Voghera, Vergiate, Malpensa (Milano), Milano, Frosinone, Brindisi, Borgo Manero (Novara) (gruppo Agusta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1984 all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siai-Marchetti, con sede in Calende, unità di Sesto Calende, unità di Sesto Calende, Vergiate, Malpensa (Milano) (gruppo Agusta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1984 all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elicotteri meridionali di Frosinone (gruppo Agusta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1984 all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comello, con sede legale in Magnano in Riviera (Udine) e stabilimento in Magnano in Riviera (Udine) e Tarcento (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 luglio 1984 al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalcastelli, in Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgel, con sede in Parma e stabilimento in Cornaredo (Milano), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Memofil, c/o avv. Donato Leonardo Coviello, in Potenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1984 al 22 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villavel, con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori farmaceutici Guidotti di Pisa, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo, con sede in Milano e direzione commerciale in Arese (Milano), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 2 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Cordenons, con sede in Castellana e stabilimento in Cordenons (Pordenone), gruppo Cantoni, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto sieroterapico milanese - Serafino Belfanti, con sede e stabilimento in Milano e filiale di Roma, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cherea, con sede in Oristano e stabilimento in Bolotona (Nuoro) ora S.p.a. Metalmeccanica del Tirso, con sede in Nuoro e stabilimento in Bolotona (Nuoro), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sanac già Sanac, con sede legale in Genova e stabilimento in Bolzaneto (Genova), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prebeton, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) ed unità produttiva in Alessandria e Vercelli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 giugno 1983 al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Polycips di Baragiano (Potenza) località Isca della Botte (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1983 al 17 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fabbrica serrature e lucchetti di sicurezza Wally di Castelletto di Senago (Milano), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plycips di Baragiano (Potenza), località Isca della Botte (Potenza), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prebeton, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) ed unità produttiva in Alessandria e Vercelli, è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sanac già Sanac, con sede in Genova e stabilimento in Bolzaneto (Genova), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cherea, con sede in Oristano e stabilimento in Bolotona (Nuoro) ora S.p.a. Metalmeccanica del Tirso, con sede in Nuoro e stabilimento in Bolotona (Nuoro), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo, con sede in Milano e direzione commerciale in Arese (Milano), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori farmaceutici Guidotti di Pisa, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fabbrica serrature e lucchetti di sicurezza Wally di Castelletto Senago (Milano), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nazareno Gabrielli, in Tolentino (Macerata), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filmas, in Arezzo, è prolungata al 10 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi, con sede in Milano e stabilimento in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi, con sede in Milano e stabilimento in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nazareno Gabrielli, in Tolentino (Macerata), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prebeton, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) ed unità produttiva in Alessandria e Vercelli, è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polycips di Baragiano (Potenza), località Isca della Botte (Potenza), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi, con sede in Milano e stabilimento in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 19 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(574)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1984 il rag. Paulon Silvio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Somal Casa Ventunesima - Società cooperativa edilizia a r.l. » posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 2 giugno 1983, in sostituzione del rag. Rosalba Annibali, dimissionaria.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1985 il rag. Mario Onida è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Produttori ortofloricoli pisani (Coopfloor) a r.l. » in Luciana, frazione di Fauglia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 20 ottobre 1984, in sostituzione del rag. Elio Cassis, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1985, il dott. Enea Pigrini, nato a S. Maria Capua Vetere il 4 marzo 1939, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. di mutua produzione e lavoro « La Resistenza », in Casal di Principe (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 10 marzo 1983, in sostituzione dell'avv. Giacomo Barbato, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1985, la gestione commissariale della società cooperativa « D.E.V.A. - Distribuzione e vendita alimentari - Società cooperativa di lavoro a r.l. », in Roma, è stata prorogata fino al 14 luglio 1985 e l'avv. Dario Di Gravio è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Dario Caniglia, che non ha accettato l'incarico.

(437)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 11 maggio 1983 all'impresa STI - Solfotecnica italiana S.p.a., in Ravenna, del presidio sanitario denominato Stinate GR, già registrato al n. 5351.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 29 novembre 1982 all'impresa Chemia S.p.a., in S. Agostino (Ferrara), del presidio sanitario denominato Giav, già registrato al numero 5103.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 21 giugno 1982 all'impresa Chemia S.p.a., in S. Agostino (Ferrara), del presidio sanitario denominato Giav EC, già registrato al n. 4855.

(455)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 12.289.136, dovuto dalla ditta Tomaificio Casagrande Adriana, in Volpago del Montello, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 46.479.200, dovuto dalla ditta Ceramiche artistiche Miriam, di Ciani Norma, in Montelupo Fiorentino, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontare a L. 9.258.478, dovuto dalla cooperativa a r.l. La Sorgente, in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 26.154.512, dovuto dalla S.r.l. Colga 200, in Bitonto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 32.010.270, dovuto dalla S.r.l. Geckomeccanica sarda, in Cagliari, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 7.010.836, dovuto dalla S.p.a. Industria ceramica salernitana, in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 3.541.000, dovuto dalla S.a.s. S.A.T.I., in Olgiate Comasco, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Como è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 300.742.860, dovuto dalla S.a.s. Carrozzeria Chinetti, in Varese, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. Tale dilazione di pagamento è comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria. L'intendenza di finanza di Varese è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 4.036.110, dovuto dalla ditta Pellicceria Valente Giuseppe, in S. Lazzaro di Savena, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bologna è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 53.845.000, dovuto dalla S.r.l. Fargal Pharmasint, in Pomezia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Roma è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(383)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Revoca dei programmi di edilizia residenziale in attuazione dell'ordinanza n. 346/FPC/ZA del 12 settembre 1984. (Ordinanza n. 469/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, che demanda alla Cassa depositi e prestiti il compito di provvedere al finanziamento degli enti locali colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981, nonché alla relativa assistenza tecnica per l'acquisto e la realizzazione di alloggi da locare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma;

Visto il secondo comma dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, con il quale è stata attribuita al Ministro per il coordinamento della protezione civile la competenza a provvedere alla definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti all'attuazione delle opere pubbliche ed ai programmi di reinsediamento provvisorio;

Vista l'ordinanza n. 346/FPC/ZA del 12 settembre 1984 con la quale, tra l'altro, è stato disposto che l'importo accantonato presso la Cassa depositi e prestiti per gli interventi nei comuni dove non sono stati iniziati i lavori, perché non hanno ottenuto il prescritto nulla osta o perché non hanno completato la procedura per l'acquisizione delle aree o perché non hanno ancora intrapreso le procedure per l'affidamento dei lavori o perché non hanno provveduto all'acquisto degli alloggi da locare o, infine, perché non hanno posto in essere atti dai quali siano, comunque sorti rapporti giuridici, è destinato, previo nulla osta di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 75/1981 e nei limiti dell'accantonamento, ai comuni che dimostrino l'insufficienza del mutuo loro concesso per completare il programma costruttivo;

Ritenuta l'opportunità di individuare i programmi relativi agli interventi da revocare ai sensi della precitata ordinanza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

E' revocata l'attuazione dei programmi relativi agli interventi di cui all'ordinanza n. 323/81 previsti per i comuni sottoelencati:

Programmi costruttivi:

Cicciano (Napoli)	L.	1.650.000.000
Eboli II (Salerno)	»	3.201.000.000
Filiano (Potenza)	»	100.000.000
Mercato S. Severino II (Salerno)	»	1.420.000.000
S. Agnello (Napoli)	»	4.400.000.000

Programmi acquisto:

Marano (Napoli)	»	1.140.000.000
Marsico Nuovo (Potenza)	»	130.000.000
Eboli (Salerno)	»	118.000.000

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(643)

Modifica all'ordinanza n. 354/FPC/ZA del 27 settembre 1984. (Ordinanza n. 478/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza 27 settembre 1984, n. 354/FPC/ZA, che ha disposto la realizzazione del programma costruttivo di seicentoventisette alloggi in comuni di Apice, Buonalbergo, Candida, Grottolella, Pietradefusi, Savignano Irpino, Bracigliano, Frattamaggiore e S. Maria Capua Vetere;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza succitata che ha disposto, tra l'altro, che il capo del servizio delle opere pubbliche di emergenza provveda alla nomina dei collaudatori tenuto conto delle indicazioni dei comuni;

Ravvisata la necessità di procedere ad una rapida definizione delle procedure connesse all'esecuzione degli interventi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

L'art. 5 dell'ordinanza 27 settembre 1984, n. 354/FPC/ZA, è così modificato:

« All'esecuzione della presente ordinanza, ivi compresa la stipula della convenzione, l'approvazione dei progetti, la firma dei decreti di accesso, occupazione ed espropriazione delle aree, la nomina degli ingegneri capo e dei collaudatori, provvederà il capo del servizio delle opere pubbliche di emergenza.

La convenzione avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministro ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(644)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei gas di petrolio liquefatto (Provvedimento n. 2/1985)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, n. 34 del 16 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 54 del 21 dicembre 1984;

Tenuto conto delle quotazioni internazionali del G.P.L. riportate dalla stampa specializzata, dei prezzi al consumo praticati sui mercati europei più rappresentativi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo del G.P.L. sono stabiliti nelle seguenti misure:

G.P.L. autotrazione: prezzo al consumo all'impianto di erogazione L./lt 612.

Per la conversione da peso a volume si adotta la densità di 0,540 kg/lt 15 °C.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

G.P.L. domestico: prezzo al consumo franco magazzino del rivenditore per merce in bombole d'acciaio posta sul mezzo del compratore.

	Uso domestico (IVA inclusa) L./kg	Altri usi (IVA esclusa) L./kg
Bombole con contenuto di G.P.L. da 7 a 24 kg	1.100	1.009
Bombole con contenuto di G.P.L. superiore a 24 kg	1.051	964
Bombole con contenuto di propano commerciale superiore a 24 kg (propano superiore all'85% della miscela)		976

I comitati provinciali prezzi provvederanno per l'area di loro competenza a determinare il compenso per la consegna della bombola al domicilio del consumatore con montaggio e prova di tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione e ritiro del vuoto.

Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico, un cartello indicante, con caratteri di adeguata rilevanza per tutte le varie confezioni, sia il prezzo di vendita franco negozio che il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore.

G.P.L. sfuso per usi industriali (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161) prezzo al consumo per merce sfusa al domicilio del consumatore in autobotte completa entro 250 km dalla base di approvvigionamento: L./kg 562,81 (IVA esclusa).

Propano uso domestico: prezzo del propano commerciale (contenuto in propano superiore all'80%) al domicilio del compratore per utilizzo in piccoli serbatoi; al netto delle spese di trasporto, sostenute e documentate, dal deposito del fornitore al domicilio dell'acquirente (trasporto secondario) L./kg 735 (IVA esclusa).

Detto prezzo non comprende eventuali spese relative alla installazione, manutenzione, vendita o noleggio del serbatoio.

Tutti i prezzi surriportati sono comprensivi delle imposte nonché di un sovrapprezzo per la Cassa conguaglio G.P.L. pari a L./kg 10.

Roma, addì 5 febbraio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(678)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 ottobre 1984, il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

1) ALFATHERM INDUSTRIALE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo nello stiramento trasversale di un nastro di pellicola di materiale plastico.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 marzo 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 422.707.000 (quattrocentoventiduemilionisettecentosettemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1984.

2) ANSALDO TRASPORTI S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: introduzione di tecnologie avanzate nella progettazione e sviluppo di componenti ed apparecchiature per sistemi di trasporto pubblico elettrificato - prototipi e loro sperimentazione.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 marzo 1984.

Luogo di esecuzione: in parte al Nord ed in parte al Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 39,18% dei costi ammessi, pari a lire 2.680.650.000 (duemiliardiseicentottantamilioniseicentocinquantamila) da imputare alla quota Sud.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

3) BIOSINT S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuove celle elettrolitiche a membrana semipermeabile per la preparazione di composti organici e per il recupero di prodotti organici.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1948.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamentò: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.296.438.000 (unmiliardoduecentonovantaseimilioniquattrocentotrentottomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1987.

4) BRAGA CARLA IN MORO, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di una nuova linea di convertitori switch-mode fino alla potenza di 3 KVA.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 544.412.000 (cinquecentoquarantaquattromilioniquattrocentododicimila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbrao 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

5) BREVETTI GABBIANI COSTRUZIONI MECCANICHE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove tecnologie nel controllo dell'automazione di macchine operatrici e sistemi flessibili di produzione con sviluppo di sistemi di controllo per macchine per lavorazione del legno.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 2.698.355.000 (duemiliardiseicentonovantottomilionitrecentocinquantacinquemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

6) CABLE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi prodotti nel campo delle apparecchiature di controllo in centrali telefoniche.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 aprile 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 535.050.000 (cinquecentotrentacinquemilionicinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1985.

7) C.A.T. DI CORSINI G. E C. S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: inverter statico di continuità.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5 % dei costi ammessi, pari a lire 636.655.000 (seicentotrentaseimilioniseicentocinquantacinquemila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

8) CAZZANIGA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi integrati di controllo, regolazione e misura del calore.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 4.594.997.000 (quattromiliardicinquecentonovantaquattromilioninovecentonovantasettemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1986.

9) C.E.A.I. - COSTRUZIONI ELETTRONICHE AUTOMAZIONI INDUSTRIALI S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione e preindustrializzazione di apparecchiature per l'automazione industriale.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 630.000.000 (seicentotrentamilioni).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1986.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

10) CESAB S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema elettronico per il pilotaggio dei motori in corrente alternata alimentati da batteria di accumulatori, destinati all'impiego su carrelli elevatori elettrici.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 374.253.000 (trecentosettantaquattromilioniduecentocinquantatremila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° luglio 1985.

11) CHEMIPAD S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto e di processo concernente il fluoruro di nichel.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 aprile 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 486.750.000 (quattrocentottantaseimilionisettecentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

12) CHIMICI TRERE' S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: produzione di lieviti selezionati secchi ad uso enologico con standard qualitativo dichiarato.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 aprile 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 105.435.000 (centocinquemilioniquattrocentotrentacinquemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1985.

13) CIMA IMPIANTI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione industriale nel ciclo produttivo della ricostruzione dei pneumatici.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 marzo 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 832.778.000 (ottocentotrentaduemilionisettecentosettantottomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

14) COMER S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sviluppo, sperimentazione e preindustrializzazione di:

1) elementi di trasmissione meccanica;
2) gruppo ruota motrice idrostatica.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.132.065.000 (unmiliardocentotrentaduemilionisessantacinquemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

15) CORNO MARCO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un nuovo processo produttivo completamente automatizzato con l'inserimento di macchine operatrici a comando e controllo elettronico per attrezzature destinate alla produzione di componenti della struttura e della carrozzeria di autovetture e di veicoli industriali.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 aprile 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 415.125.000 (quattrocentoquindicimilionicentoventicinquemila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1986.

16) DEVON S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema elettronico per la lavorazione di alberi cardanici e doppi giunti omocinetici.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 484.228.000 (quattrocentottantaquattromilioniduecentoventottomila).

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

17) DOTT. ING. MARIO COZZANI S.a.s., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e sviluppo di valvole per compressori rotativi a vite, tramite impiego di macchine a controllo numerico computerizzato.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commerrcio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 50.974.000 (cinquantamilioninovecentosettantaquattromila).

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbrao 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1985.

18) E.M.C. - ELECTRONIC MARKETING COMPANY S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo elettronico applicato a trasmissioni in radio frequenza per l'accesso al sistema centralizzato multiutente mediante utilizzo di microprocessore interno.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 377.656.000 (trecentosettantasettemilioniseicentocinquantaseimila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1986.

19) ERNESTO MARINI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, realizzazione di un prototipo per l'incollaggio automatico di films in materiale polimerico termoplastico su supporti di carta.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 149.967.000 (centoquarantanovemilioninovecentosessantasettemila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1986.

20) EURAND ITALIA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di nuove formulazioni farmaceutiche con tecnologia « Diffutab ».

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 marzo 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 1.240.800.000 (unmiliardoduecentoquarantamilioniottocentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennao 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

21) FANTINI COSMI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di sistemi destinati al controllo automatico del clima in serre ed al controllo automatico dell'alimentazione dei bovini da latte.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 marzo 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 286.200.000 (duecentottantaseimilioniduecentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 settembre 1986.

22) F.A.R.O. - FABBRICA APPARECCHIATURE RAZIONALI ODONTOIATRICHE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi micromotori con circuiti elettronici di controllo per applicazioni nel settore della microchirurgia e dell'industria aeronautica.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.079.505.000 (unmiliardosettantanovemilionicinquecentocinquemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

23) FIAT - VEICOLI INDUSTRIALI S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di motori diesel a precamera per autovetture ad iniezione diretta per trattori e macchine agricole.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: in parte al Nord e in parte al Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 9.775.620.000 (novemiliardisettecentosettantacinquemilioniseicentoventimila) di cui lire 4.203.517.000 (quattromiliardiduecentotremilionicinquecentodiciassettemila) da imputarsi alla quota Nord e lire 5.572.103.000 (cinquemiliardicentosettantaduemilionicentotremila) da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

24) F.I.M.A.T. - FABBRICA ITALIANA MACCHINE ALTA TECNOLOGIA S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: mini-elaboratori a sedici/trentadue bit.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 341.030.000 (trecentoquarantunomilionitrentamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziara prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

25) FIMI S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: avanzamento tecnologico nel settore di monitors monocromi e a colore con alte prestazioni.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 2.226.600.000 (duemiliardiduecentoventiseimilioniseicentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

26) FIMIT S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi per il controllo della rumorosità dei veicoli con particolare riguardo al controllo dell'emissione sonora verso l'esterno, al contenimento dei pesi e quindi dei consumi e all'automazione dei processi produttivi.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 686.403.000 (seicentottantaseimilioniquattrocentotremila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del prograrmma: 31 dicembre 1984.

27) FIREA - FABBRICAZIONE INDUSTRIALE RESINIZZATI E AFFINI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologie di elettrosaldatura, con l'impiego di elettrodi speciali, per rivestimenti estetici e fonoassorbenti di parti interne di veicoli (sedili, plance, ecc.).

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 aprile 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 404.320.000 (quattrocentoquattromilionitrecentoventimila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

28) FISA - FABBRICA ITALIANA SEDILI AUTOFERROVIARI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio e progettazione di un sedile adattabile ai veicoli di trasporto pubblico urbano.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 260.544.000 (duecentosessantamilionicinquecentoquarantaquattromila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

29) FOGGINI & C. S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: componenti e sottosistemi per l'industria automobilistica.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.508.454.000 (unmiliardocinquecentoottomilioniquattrocentocinquantaquattromila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1982

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1987.

30) FOR.E.M. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di assiemi funzionali per le trasmissioni numeriche civili e militari.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 1.144.110.000 (unmiliardocentoquarantaquattromilionicentodiecimila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

31) FRENDO SUD S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: materiali d'attrito senza amianto sinterizzati e non, per applicazioni automobilistiche, ferroviarie, industriali.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a lire 499.356.000 (quattrocentonovantanovemilionitrecentocinquantaseimila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

32) GALLINO SUD S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processi produttivi per la produzione in media e grande serie di componenti in schiuma poliuretanica per autoveicoli.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 aprile 1984.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 279.252.000 (duecentosettantanovemilioniduecentocinquantaduemila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% di costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 21 dicembre 1984.

33) GIBERTINI ELETTRONICA S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi di calcolo automatico con bilance di precisione, analitiche ed idrostatiche, per la rapida determinazione del peso con definizione fino a 0,0001 g e del grado alcolico (V/V%) di miscele idroalcoliche con definizione fino allo 0,01 %.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 aprile 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 357.291.000 (trecentocinquantasettemilioniduecentonovantunomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

34) HYPHEN S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema editoriale integrato per il trattamento di testo redazionale da inviare su canali di informazione diversi quali stampa, televisione, video disco e supporti magnetici in genere.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 858.263.000 (ottocentocinquantottomilioniduecentosessantatremila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

35) KORMAK S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione prototipica di una gamma di macchine automatiche per cavi elettronici con controllo della produzione a microprocessori.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 101.738.000 (centounomilionisettecentotrentottomila).

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

36) I.F.I. - ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di farmaci ad azione antinfiammatoria.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 aprile 1984.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 892.349.000 (ottocentonovantaduemilionitrecentoquarantanovemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

37) IMAM - INDUSTRIA MERIDIONALE APPLICAZIONI METALLICHE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: serbatoi del combustibile metallici per autovetture, alleggeriti, antisciacquo, per montaggi esterni.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 marzo 1984.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 659.565.000 (seicentocinquantanovemilionicinquecentosessantacinquemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 di cembre 1985.

38) INDESIT S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione di processo nella produzione e nel collaudo delle lavabiancheria.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 3.301.582.000 (tremiliarditrecentounomilionicinquecentottantaduemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

39) IN-PARK S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema elettronico-meccanico per linee di confezionamento IPF 74/84.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 marzo 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 374.253.000 (trecentosettantaquattromilioniduecentocinquantatremila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge;

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

40) IOS S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo di purificazione dell'ossido ferrico (FE_2O_3) quale costituente principale nell'ottenimento di ferriti ad elevate caratteristiche magnetiche.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 969.405.000 (novecentosessantanovemilioniquattrocentocinquemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1985.

41) ISAP S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo per la realizzazione di contenitori termofonati.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 748.758.000 (settecentoquarantottomilionisettecentocinquantottomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1985.

42) ITAL ELETTRONICA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: strumentazione digitale per la misura delle radiazioni ionizzanti per la protezione dell'uomo e dell'ambiente.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 marzo 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 390.063.000 (trecentonovantamilionisessantatremila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1985.

43) LA.ES - LAMINATI ESTRUSI TERMOPLASTICI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, costruzione, sperimentazione di impianti pilota per lo sviluppo e la produzione di nuovi polimeri per la coestrusione o verniciatura di lastre alveolari.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 570.424.000 (cinquecentosettantamilioniquattrocentoventiquattromila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1986.

44) LARA S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: robot meccanico-elettronico per la palettizzazione automatica.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 472.813.000 (quattrocentosettantaduemilioniottocentotredicimila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

45) LARIMART S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti innovazioni di prodotto nel campo delle trasmissioni in tecnica numerica e relativi sistemi di controllo per applicazioni civili e militari.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 1.070.641.000 (unmiliardosettantamilioniseicentoquarantunomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

46) OBER UTENSILI PNEUMATICI S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema modulare di serraggio a vite con controllo elettronico in processo.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 125.246.000 (centoventicinquemilioniduecentoquarantaseimila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1985.

47) OFFICINA UNION S.n.c., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, costruzione, sperimentazione di due impianti pilota di estrusione altamente automatizzati mediante dispositivi elettronici per produzione di tecnopolimeri ad alto contenuto tecnologico.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 256.905.000 (duecentocinquantaseimilioninovecentocinquemila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1984.

48) OFFICINE PANERAI S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di nuovi dispositivi elettroluminescenti.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 marzo 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 948.612.000 (novecentoquarantottomilioniseicentododicimila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

49) OLEODINAMICA IOTTI E STROZZI S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: valvole di controllo direzionale ad otturatori cilindrici scorrevoli azionabili con comando elettromagnetico diretto, per il controllo a distanza dei servizi principali di autoveicoli, macchine di trazione e di trasporto.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 aprile 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 630.408.000 (seicentotrentamilioniquattrocentottomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

50) O.M.A.P. S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi di iniezione avanzati per motori a ciclo diesel veloci.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 4.527.600.000 (quattromiliardicinquecentoventisettemilioniseicentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

51) O.M.T. - OFFICINE MECCANICHE TORINO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: apparati di iniezione per motori a ciclo diesel ad alto rendimento.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 499.973.000 (quattrocentonovantanovemilioninovecentosettantatremila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

52) PACCHETTI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di getti fusi con il procedimento a cera persa in leghe base di alluminio o super leghe destinati ad impieghi in settori tecnologici avanzati.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 aprile 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 1.062.357.000 (unmiliardosessantaduemilionitrecentocinquantasettemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

53) PARTENA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di una macchina polifunzionale computerizzata programmabile per l'imballaggio leggero (Blisteratrice).

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 marzo 1984.

Luogo di esecuzione: Nord

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1982; n. 46

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 193.500.000 (centonovantatremilionicinquecentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1985.

54) PETITPIERRE SUD S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi di automazione industriale finalizzati alla ottimizzazione dei flussi dei componenti verso le linee di montaggio mediante l'estensione e l'incremento dei livelli di automazione nelle fasi di materials handling.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 marzo 1984.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 2.911.581.000 (duemiliardinovecentoundicimilionicinquecentottantunomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

55) REMSA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una linea di produzione di cursori per chiusure a lampo, di una macchina per assemblaggio di bobine termiche e di una macchina a ciclo continuo per la smatterozzatura e la totale sbavatura di pressofusi speciali in lega di zama.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 aprile 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 450.800.000 (quattrocentocinquantamilioniottocentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 aprile 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

56) RIV SKF INDUSTRIE S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: lavorazione anelli prima di trattamento termico: procedimento di formatura a caldo e lavorazione abrasiva.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 marzo 1984.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.472.850.000 (unmiliardoquattrocentosettantaduemilioniottocentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

57) ROCKWELL - RIMOLDI S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuove linee di macchine da cucire industriali.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.300.620.000 (unmiliardotrecentomilioniseicentoventimila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1985.

58) SCHIAVI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: linea automatizzata robotizzata per la produzione di contenitori di apparecchiature elettriche, elettroniche e pneumatiche.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 1.442.733.000 (unmiliardoquattrocentoquarantaduemilionisettecentotrentatremila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1985.

59) S.C.S. - SOCIETÀ CARTE SPECIALI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di un processo per la produzione di carte termochimiche scriventi a bassa temperatura adatte a stampanti veloci a testina calda.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 marzo 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 127.462.000 (centoventisettemilioniquattrocentosessantaduemila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 dicembre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

60) SERT S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione e controllo di impianti per depositi PVD.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 621.500.000 (seicentoventunomilionicinquecentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

61) SICAM S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: il sedile quale sottosistema integrato nel sistema autoveicolo.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 848.806.000 (ottocentoquarantottomilioniottocentoseimila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1985.

62) SIGMA TAU S.p.a., classificata grande impresa:

Oggetto del programma: sviluppo di sostanze di natura biologica intese all'ottenimento di prodotti dotati di caratteristiche farmacologiche, farmacocinetiche e farmacometaboliche idonee per l'impiego terapeutico.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 5.138.402.000 (cinquemiliardicentotrentottomilioniquattrocentoduemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1989.

63) SIGMA TAU S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione dei processi per la produzione di L-carnitina mediante lo sviluppo di tecniche chemiomicrobiologiche.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Sud

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 1.739.728.000 (unmiliardosettecentotrentanovemilionisettecentoventottomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

64) SILENA - SOCIETÀ INDUSTRIALE PER L'ELETTRONICA AVANZATA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: analizzatore multicanale per spettrometria nucleare di piccole dimensioni con elevate capacità di elaborazione dei dati acquisiti.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 158.670.000 (centocinquantottomilioniseicentosettantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto:

Data di inizio del programma: 1° giugno 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

65) SITAI - SOCIETÀ ITALIANA TUBI ACCIAIO INOSSIDABILE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una linea automatica per la produzione di tubi in acciaio inossidabile di grande diametro, da 16" a 40".

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 aprile 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46:

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 739.195.000 (settecentotrentanovemilionicentonovantacinquemila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

66) SODI SCIENTIFICA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: strumentazione elettronica per il controllo chimico fisico delle acque.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984:

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 260.830.000 (duecentosessantamilioniottocentotrentamila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

67) SOLARI E C. S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica nei sistemi utilizzanti displays elettromeccanici per l'informazione sul traffico aereo e terrestre, e loro integrazione con altri sistemi informativi e gestionali esistenti presso gli enti utilizzatori.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 442.350.000 (quattrocentoquarantaduemilionitrecentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

68) SOM S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: introduzione di innesti meccanici a servo-effetto nei settori automobilistici, delle macchine trattrici e operatrici in genere.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 498.150.000 (quattrocentonovantottomilionicentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

69) SOMECO S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo nel campo della plastificazione.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 320.890.000 (trecentoventimilioniottocentonovantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

70) TECHNOSYSTEM SERVICE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevante innovazione nel campo delle titolatrici destinate a studi di produzione T.V.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 357.500.000 (trecentocinquantasettemilionicinquecentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1985.

71) VIET S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo impianto di rettifica e superfinitura di superfici verniciate.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 361.644.000 (trecentosessantunomilioniseicentoquarantaquattromila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1985.

Il CIPI approva inoltre, le seguenti modifiche:

A) Imprese per le quali, essendosi ridotti i costi dei relativi programmi, i finanziamenti già deliberati alle date indicate devono considerarsi ridotti dei seguenti importi:

Imprese	Delibera CIPI	Importo riduzione finanziamento
1) Farmitalia - Carlo Erba . .	19-5-1983	15.251.050.000

Detto importo comprende anche la quota relativa alla revoca dell'applicazione del punto 3 della delibera del CIPI del 30 marzo 1983, *essendo venute meno le condizioni, a seguito* del ridimensionamento del programma.

Imprese	Delibera CIPI	Importo riduzione finanziamento
2) Ausind/Ausimont	26-5-1983	2.136.750.000
3) Vedril	30-11-1983	1.182.500.000

B) Delibera adottata dal CIPI in data 26 maggio 1983, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Iecis S.r.l., concernente: sviluppo microelettronica Iecis.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Iecis elettronica S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983, in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Italplastic S.p.a., concernente: nuovi tecnopolimeri caricati e rinforzati e poliolefine elettricamente conduttrici per l'industria delle auto, degli elettrodomestici e dell'elettronica.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Italplastics S.p.a.

(282)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro ufficiali in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri e di trentuno ufficiali in s.p.e. del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 108° corso superiore di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro ufficiali in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri e di trentuno ufficiali in s.p.e. del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 108° corso superiore di stato maggiore, che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito durante l'anno accademico 1986-87.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali:

a) che hanno frequentato e superato il 108° corso di stato maggiore;

b) che non hanno potuto partecipare al concorso per l'ammissione al 106° corso superiore di stato maggiore per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato, riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, ovvero per comprovate infermità e che, rinviati al concorso per l'ammissione al 107° corso superiore di stato maggiore, non vi hanno partecipato;

c) che non hanno potuto partecipare al concorso per l'ammissione al 106° corso superiore di stato maggiore per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato, riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, ovvero per comprovate infermità ed ammessi alla partecipazione al concorso per l'ammissione al 108° corso superiore di stato maggiore;

d) che non hanno potuto partecipare al concorso per l'ammissione al 107° corso superiore di stato maggiore per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato, riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, ovvero per comprovate infermità ed ammessi alla partecipazione al concorso per l'ammissione al 108° corso superiore di stato maggiore;

e) che non sono risultati vincitori del concorso per l'ammissione al 106° corso superiore di stato maggiore, ovvero che non sono stati ammessi a detto concorso per insufficienza di titoli e che non hanno partecipato al concorso successivo;

f) che non sono risultati vincitori del concorso per l'ammissione al 107° corso superiore di stato maggiore, ovvero che non sono stati ammessi a detto concorso per insufficienza di titoli.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, apporrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione la domanda presentata dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

a) il grado, cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il reparto di appartenenza;

d) il corso di stato maggiore superato;

e) i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti i titoli che gli aspiranti intendono far valere, eccezione fatta per quelli che possono essere desunti dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Gli ufficiali di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 dovranno allegare alla domanda copia della determinazione con cui il Ministero della difesa ha concesso il rinvio della loro partecipazione al concorso.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatte per «partecipazione al concorso per l'ammissione al 108° corso superiore di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande corredate del libretto personale e dello stato di servizio, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del Direttore generale, dandone contestuale comunicazione allo S.M.E. - I Reparto - Ufficio impiego del personale nonché al comando Scuola di guerra.

Le domande e le relative documentazioni allegate a corredo dovranno essere trasmesse per via gerarchica e dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'esercito - Ufficio del direttore generale, a mezzo corriere, entro e non oltre il sessantesimo giorno, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La mancata presentazione della domanda da parte degli ufficiali di cui all'art. 2, lettera *a*) (ufficiali che hanno frequentato e superato il 108° corso di stato maggiore) preclude la possibilità di partecipare ai concorsi successivi. Gli ufficiali predetti, qualora vengano a trovarsi nella necessità di chiedere il rinvio della propria partecipazione al concorso per gravi motivi di carattere privato o comprovate infermità dovranno farne domande, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Sui motivi di carattere privato, esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.

Agli ufficiali di cui all'art. 2, lettere *b*) ed *e*), non è consentita la possibilità di partecipare a concorsi successivi a quello di cui al presente bando (legge n. 192/1976, art. 6, commi terzo e quarto).

Art. 6.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione degli ufficiali di cui all'art. 1 al corso superiore di stato maggiore sono i seguenti:

a) servizio prestato nell'arco della carriera da ufficiale in servizio permanente effettivo, con particolare riguardo a quello svolto dopo la frequenza del corso di stato maggiore;

b) periodo di comando effettuato;

c) corsi di formazione e specializzazione, che abbiano dato luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica, escluso il corso di stato maggiore;

d) titoli di studio posseduti e lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i gradi di conoscenza;

e) ricompense militari, medaglie al valore civile, eventuali altri titoli e benemerenze.

Art. 7.

L'esame dei titoli è inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di stato maggiore.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito.

Per la valutazione dei titoli di cui all'articolo precedente la commissione di cui al precedente comma assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale ripartiti nel modo seguente:

a) fino ad un massimo di 18 punti, per i titoli indicati alla lettera *a*);

b) fino ad un massimo di 4,5 punti, per i titoli indicati alla lettera *b*);

c) fino ad un massimo di 4 punti, per i titoli indicati alla lettera *c*);

d) fino ad un massimo di 2,5 punti, per i titoli indicati alla lettera *d*);

e) fino ad un massimo di 1 punto, per i titoli indicati alla lettera *e*).

Il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli sopra descritta fa media con il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore. Tale media costituisce il risultato finale della valutazione dei titoli.

La graduatoria riportante il risultato finale di cui sopra è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa che può escludere dei candidati per gravi motivi e nell'interesse della amministrazione.

All'ufficiale escluso è data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata, a cura della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura storico militare (vedasi allegato n. 1);

b) prova orale di cultura generale e professionale (vedasi allegato n. 2).

Alla prova scritta saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto nella valutazione dei titoli un punto non inferiore a diciotto trentesimi. Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta, da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 9.

La prova scritta di cultura storico-militare si svolgerà il 3 settembre 1985 presso la Scuola di guerra in Civitavecchia.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 8, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Lo stato maggiore dell'Esercito comunicherà agli interessati, con lettera raccomandata, l'esito della prova scritta e convocherà gli ufficiali ammessi alla prova orale, che avrà luogo in Civitavecchia.

I candidati che conseguiranno nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi supereranno la prova orale.

I candidati saranno dichiarati idonei a frequentare il 108° corso superiore di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulterà non inferiore a ventuno trentesimi.

Con successivo decreto del Ministro della difesa sarà nominata la commissione esaminatrice della prova scritta ed orale, prevista dal quarto comma dell'art. 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Art. 10.

Gli ufficiali che non potranno partecipare alla prova scritta o a quella orale per comprovata infermità o per gravi motivi di carattere privato dovranno chiedere il rinvio della loro partecipazione al concorso.

La domanda dovrà essere inviata, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, dandone contestuale comunicazione allo S.M.E. - I Reparto - Ufficio impiego del personale, nonché al comando Scuola di guerra. Sui motivi di carattere privato esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico legali competenti per territorio.

Art. 11.

Le graduatorie di merito del concorso, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre Armi, saranno formate in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli e la media dei voti riportati nelle prove di esame, dando la precedenza a parità di voto al più elevato in grado e a parità di grado al più anziano in ruolo.

Le graduatorie, approvate dal Ministro della difesa, saranno pubblicate nel Giornale ufficiale.

Saranno ammessi a frequentare il 108° corso superiore di stato maggiore gli ufficiali compresi, nelle graduatorie, nel numero di posti messi a concorso.

La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito comunicherà allo S.M.E. - I Reparto - Ufficio impiego del personale i nominativi degli ufficiali di cui al precedente comma.

Qualora alla data di inizio del 108° corso superiore di stato maggiore dovessero restare scoperti posti messi a concorso per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, ha facoltà di procedere entro l'inizio del medesimo corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma addì 5 dicembre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1985
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 251

ALLEGATO 1
(Art. 8, lettera *a*) del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL 108° CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

PROVA SCRITTA DI CULTURA STORICO-MILITARE

I. *Scopo*

La prova scritta di cultura storico-militare tende ad accertare che il candidato:

1) possegga la capacità di sviluppare le proprie idee, in ordine al tema assegnato, mediante un processo ragionativo che si basi sulle nozioni e sulle cognizioni acquisite sull'argomento;

2) sappia esprimere tali idee in forma ordinata, corretta, piana, secondo una impostazione ed uno sviluppo logici e conseguenziali.

II. *Modalità*

1) Svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

2) Tempo a disposizione: 6 ore.

2) Punteggio minimo: 18/30.

4) Non è ammessa la consultazione di libri ad eccezione del vocabolario linguistico.

III. *Programma*

La materia indicata dovrà essere riferita al periodo compreso tra il congresso di Berlino (1878) e i nostri giorni.

1) Linee essenziali e caratteristiche della storia dei principali Stati europei ed extra europei, con particolare riguardo agli avvenimenti e ai fatti determinanti della loro politica estera e militare.

2) Cenni essenziali sullo sviluppo e sulle manifestazioni di alcuni dei principali aspetti che caratterizzano il periodo considerato e sulle conseguenze derivanti nei rapporti fra gli Stati: imperialismo, colonialismo, sviluppo demografico, scoperte e invenzioni scientifiche, industrialismo, conquista delle materie prime e dei mercati, lotte sociali e affermazione delle principali ideologie. Evoluzione degli avvenimenti costituenti cause determinanti del primo conflitto mondiale.

3) La prima guerra mondiale:

a) principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

b) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

4) Linee fondamentali del periodo 1918-1939; valutazione degli aspetti principali e analisi delle cause che hanno portato al secondo conflitto mondiale.

5) La seconda guerra mondiale:

a) orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

b) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, strategici, tattici, logistici);

c) assetto risultante e nuove potenze.

6) L'organizzazione delle Nazioni unite:

a) scopi;

b) mezzi;

c) modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

7) Le organizzazioni internazionali:

a) organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO): scopi, organismi civili e militari;

b) organizzazione del Patto di Varsavia (cenni).

8) Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

a) il processo di decolonizzazione. Cause determinanti e scelte politiche dei nuovi Stati;

b) le guerre arabo-israeliane, il Medio Oriente, la crisi petrolifera;

c) la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam, i fatti di Ungheria e Cecoslovacchia;

d) altri avvenimenti di attualità e rilevanza internazionale (Africa, Libano, Iran, Afghanistan);

e) il problema energetico del mondo occidentale, con particolare riguardo all'Europa;
f) la crisi polacca: cause, probabili sviluppi, principali implicazioni per il Patto di Varsavia e per la NATO;
g) le trattative per il controllo degli armamenti.

9) Argomenti di carattere storico militare, sociale, economico, geografico di attualità.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

ALLEGATO 2
(Art. 8, lettera *b*) del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL 108° CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE E PROFESSIONALE

I. *Modalità*

1) La materia è ripartita in due gruppi di tesi.
2) Il candidato è interrogato su una tesi, estratta a sorte, per ciascun gruppo di tesi.
3) Punteggio minimo: 18/30.

II. *Programma*

I GRUPPO DI TESI (Cultura generale)

Tesi n. 1.

1) Sociologia e psicologia militare. La sociologia e i suoi rapporti con altre scienze:

a) Sociologia: scienza della società.
b) Genesi e sviluppo della sociologia in una prospettiva storica.
c) Concetti e schemi di classificazione.
d) Il futuro della sociologia.
e) Metodologia sociologica.
f) Rapporti della sociologia con altre scienze.

2) Geografia ed economia.

a) Geografia:

Generalità:
definizione e partizione della geografia;
paesaggio e regione geografica;
indagine geografica e metodo grafico.

Italia:
pianura Padana;
scacchiere italo francese.

Europa: caratteri fisici.

Asia:
principali elementi geografici: paesaggio, popolazione, risorse;
Paesi dell'Asia: India, Russia asiatica, Cina, Giappone, Vietnam, Laos, Cambogia, Thailandia, Malaysia, Indonesia.
Lineamenti degli eventi storici di maggior rilievo riferiti alle aree geografiche della tesi.

b) Economia:

Generalità:
il pensiero economico e la sua evoluzione;
oggetto della scienza economica;
bisogni ed i beni economici;
la ricchezza: patrimonio e reddito;
la produzione: consumo e produzione, i fattori della produzione.

Il sistema dell'economia di mercato:
nozione di mercato;
teoria elementare del prezzo e sue applicazioni.

3) Servizio di stato maggiore.

a) Il metodo per la risoluzione dei problemi operativi: attività concettuale.
b) Compiti ed organizzazione di uno stato maggiore.

4) Scienza dell'organizzazione.

a) Evoluzione delle organizzazioni: organizzazione scientifica del lavoro; principi di gestione e di organizzazione; burocrazia; organizzazione come sistema aperto.
b) Rilevazione statistica dei dati e rappresentazione dei fenomeni collettivi. Medie statistiche.

Tesi n. 2.

1) Sociologia e psicologia militare.

I grandi temi della ricerca sociologica:
a) Popolazione e società.
b) La società industriale.
c) La stratificazione e la mobilità sociale.
d) La sociologia della famiglia.
e) La sociologia della conoscenza.
f) La sociologia militare.

2) Geografia ed economia.

a) Geografia:

Generalità:
geografia militare;
le acque correnti nelle Alpi;
clima nel sistema alpino.

Italia:
scacchiere italo-svizzero;
scacchiere italo-austriaco;
preappennino adriatico.

Europa: le regioni Iberica, Francese, Britannica, Scandinava.

Paesi extra-europei:
Asia: Turchia, Iraq, Iran, Arabia Saudita, Afghanistan, Pakistan.
America meridionale: Columbia, Venezuela, Brasile, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
Lineamenti degli eventi storici di maggior rilievo riferiti alle aree geografiche della tesi.

b) Economia:

Generalità: i problemi fondamentali dell'economia.
L'attività economica e le sue regole.
Il sistema dell'economia di mercato:
teoria della produzione e sistema dei prezzi;
teoria della distribuzione e sistema dei prezzi.
L'intervento pubblico nell'economia: politica di stabilizzazione economica.
Sistema ad economia pianificata: teorie collettivistiche ad economia pianificata (generalità).

3) Servizio di stato maggiore.

a) Il metodo per la risoluzione dei problemi operativi: decisione, concetto d'azione, attività organizzativa.
b) L'ordine di operazione e l'ordine logistico amministrativo.

4) Scienza dell'organizzazione.

a) Tipi di strutture organizzative: gerarchica; funzionale; gerarchica-funzionale; per dipartimenti funzionali; per divisioni; per progetti; per matrice; situazioni e variabili organizzative.
b) Variabilità statistica: campo di variazione; scarto quadratico medio; varianza.

Tesi n. 3.

1) Sociologia e psicologia militare.

a) Cenni di psicologia sociale:
La psicologia sociale come scienza.
L'interazione sociale.
La sociologia dei gruppi.
Piccoli gruppi: struttura e leadership.
Piccoli gruppi: processi e funzionamenti.
Comportamento intergruppo.

b) I grandi temi della ricerca sociologica:
La sociologia urbana e rurale.
Le grandi istituzioni politiche.
La sociologia della religione e dell'educazione.

2) Geografia ed economia.

a) Geografia:

Generalità:

cenni sulla genesi del sistema alpino;
le monografie;
distribuzione della popolazione e della vegetazione nelle Alpi.

Italia:

sistema appenninico: genesi, generalità, partizione;
aspetti fisici ed antropici della regione peninsulare ed insulare italiana.

Europa:

le regioni Alpina, Carpatico-Danubiana, Germanica;
considerazioni sullo scacchiere centro-europeo.

Continente americano: caratteri fisici.

Paesi extra-europei:

Paesi dell'Africa, a sud del Sahara: Nigeria, Sudan, Etiopia, Somalia, Zaire, Kenia, Tanzania, Repubblica Sud Africana, Angola;
Paesi dell'America centro-settentrionale: Canada, Stati Uniti, Messico, Cuba, Guatemala, El Salvator.

Lineamenti degli eventi storici di maggior rilievo riferiti alle aree geografiche della tesi.

b) Economia:

Generalità: microeconomia e macroeconomia.
Le forme dell'economia di mercato.
L'intervento pubblico nell'economia: politica di sviluppo e di ridistribuzione del reddito.
Sistemi ad economia pianificata: sistema economico sovietico.

3) Servizio di stato maggiore.

a) Organizzazione di comando e controllo nelle operazioni. Il comando di C.A., di divisione e di brigata.
b) Le ricognizioni militari, le riunioni.

4) Scienza dell'Organizzazione.

a) Teoria elementare delle probabilità: definizione di probabilità; distribuzione di probabilità; speranza matematica; analisi combinatoria.
b) Elaborazione automatica dei dati: struttura di un elaboratore; unità periferiche, lettore, perforatore, unità a nastri, unità a disco, stampanti; memoria centrale.

Tesi n. 4.

1) Sociologia e psicologia militare.

Guerra, pace e civiltà:

a) Conflittualità e fenomeno guerra.
b) Elementi geopolitici del fenomeno.
c) Guerra, civiltà e società.
d) Evoluzione storica del fenomeno guerra.
e) Gerarchie sociali e istituzioni militari.
f) Pacifismo e piani di pace.
g) Guerra e pace verso l'orizzonte degli anni 2000.

2) Geografia ed economia.

a) Geografia:

Generalità:

la ricerca geografica;
la documentazione geografico-militare;
elementi geografici: il terreno.

Italia:

sistema alpino: grandi tratti della catena alpina;
scacchiere italo-iugoslavo.

Europa:

la regione Balcanica e la Russia;
considerazioni sullo scacchiere sud-orientale europeo.

Africa: principali elementi geografici: paesaggio, popolazione, risorse.
Paesi dell'Africa settentrionale: Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco.
Le terre artiche ed antartiche.
Lineamenti degli eventi storici di maggior rilievo riferiti alle aree geografiche della tesi.

b) Economia:

Generalità: i sistemi economici.
L'evoluzione del sistema di mercato e la lotta contro gli squilibri economici:

la rivoluzione Keynesiana;
concetto di reddito nazionale;
le fluttuazioni congiunturali e l'inflazione;
politica anticiclica e anticongiunturale.

L'intervento pubblico nell'economia: strumenti dell'intervento pubblico e programmazione economica.
Sistemi ad economia pianificata: sistemi economici dei Paesi dell'Europa orientale (URSS esclusa).

3) Servizio di stato maggiore.

a) Funzionamento di uno SM. Le comunicazioni orali e scritte.
b) Il sistema addestrativo.

4) Scienza dell'Organizzazione.

a) Le distribuzioni: binomiale, normale e di Poisson.
b) Elaborazione automatica dei dati: diagrammi di flusso; sistemi di numerazione e codici numerici; logica dei programmi di elaborazione; sistemi operativi; multielaborazione.

II GRUPPO DI TESI (Organizzazione ed impiego delle forze)

Tesi n. 1.

1) Organica.

a) Reclutamento:

I sistemi di reclutamento: modelli di Esercito.
Il reclutamento degli ufficiali: fonti di alimentazione dei ruoli.

b) Ordinamento:

Il Ministro della difesa.
Le Direzioni generali: attività sui materiali.
Gli ispettorati dell'Esercito: funzioni e struttura.
La suddivisione del territorio e la sua organizzazione.
La ristrutturazione: finalità e conseguenze.

c) Mobilitazione:

Il problema delle riserve: aspetto quantitativo.
La costituzione di nuove unità.

d) Bilancio dello Stato:

Tipi di bilancio.
Residui di bilancio.

2) Tattica.

a) Generalità sulle operazioni offensive e controffensive.
b) Generalità sulla battaglia difensiva e sull'area della battaglia.
c) Generalità sulla battaglia offensiva e sull'area della battaglia.
d) Intervento contro aviosbarchi, elisbarchi e sbarchi dal mare a livello G.U. complessa ed elementare e relative competenze.
e) Valutazione della situazione nemica: scopi che persegue e processo metodologico adottato.
f) Le operazioni offensive secondo la dottrina del Partito Arancione. Fisionomia organica del Fronte.

3) Logistica.

a) Impostazione e struttura del problema logistico di Scacchiere e relativa documentazione.
b) Organizzazione e funzionamento dei Servizi sanitari.
c) Gestione del parco materiali delle trasmissioni.
d) La catena funzionale logistica.

Tesi n. 2.

1) Organica.

a) Reclutamento:

La ferma istruttiva e l'organizzazione addestrativa.
Il reclutamento degli ufficiali: utilizzazione delle fonti per l'alimentazione dei ruoli.

b) Ordinamento:

La branca tecnico-amministrativa del Ministero della difesa.

Gli organi consultivi del Ministro della difesa: il Consiglio superiore delle FF.AA.
Lo SME: organizzazione delle forze-personale.
I principali organi civili e militari della NATO.
Gli elementi caratterizzanti i vari tipi di struttura.

c) Mobilitazione:

Le forme, i requisiti e i sistemi di mobilitazione.
I reparti-complementi: struttura e funzioni.

b) Bilancio dello Stato:

Requisiti sul bilancio.
Bilancio annuale e pluriennale.

2) Tattica.

a) Azione di frenaggio a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze. Cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati.
b) Ricerca e presa di contatto e relative competenze a livello C.A. Cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.
c) Schieramento per la battaglia a livello C.A. e G.U. el. Cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati.
d) Informazioni da ricercare e informazioni pertinenti (generali, relative all'ambiente naturale e alle forze nemiche).
e) Le operazioni difensive secondo la dottrina del Partito Arancione. Fisionomia organica dell'Armata combinata.

3) Logistica.

a) Il problema logistico di Scacchiere per il supporto della manovra in ritirata.
b) Organizzazione e funzionamento dei Servizi trasporti e materiali.
c) Gestione del parco veicoli ruotati.
d) Organizzazione della circolazione e relativa pianificazione.

Tesi n. 3.

1) Organica.

a) Reclutamento:

La forza istruita e l'operatività dei reparti.
Il reclutamento degli ufficiali: ruoli da alimentare.

b) Ordinamento:

Le attività a livello ministeriale: procedure e organi interessati.
I Capi di SM di Forza Armata: attribuzioni.
I Comandi dei Corpi logistici: compiti e attività.
La struttura militare della NATO.
Il problema ordinativo.

c) Mobilitazione:

I tempi di approntamento.
Il sistema dell'aggancio.

d) Bilancio dello Stato:

Classificazione delle entrate e delle spese.
Fondi speciali.

2) Tattica.

a) Azione nella P.D. a livello C.A. e relative competenze. Cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio e sulla specifica azione al livello considerato.
b) Assunzione dei dispositivi e relative competenze a livello C.A. Attacco a livello C.A. e relative competenze. Cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.
c) Il combattimento difensivo nei centri abitati.
d) Fonti delle informazioni, organi e mezzi di ricerca.
e) La battaglia offensiva secondo la dottrina del Partito Arancione. Fisionomia organica della Divisione di fanteria motorizzata.

3) Logistica.

a) Il problema logistico di Scacchiere per il supporto della manovra difensiva.
b) Organizzazione e funzionamento dei Servizi di commissariato.
c) Le attività logistiche fondamentali.
d) Organizzazione del movimento e relativa pianificazione.

Tesi n. 4.

1) Organica.

a) Reclutamento:

Il servizio della leva: attività ed organi.
La forza bilanciata: relazione con altri parametri della ferma.
Il reclutamento dei sottufficiali: fonti di alimentazione dei ruoli.

b) Ordinamento:

Struttura e funzioni principali del Ministero della difesa.
Gli organi consultivi del Ministro della difesa: il Comitato dei Capi di SM.
Lo SME: organizzazione delle forze-logistica.
I CMR, i CMZ e CMP: struttura e competenze.
L'articolazione dello strumento operativo terrestre.

c) Mobilitazione:

Il problema delle riserve: aspetto qualitativo.
Enti ed organi interessati alle predisposizioni di mobilitazione.

d) Bilancio dello Stato:

Esercizio suppletivo.
Legge finanziaria.

2) Tattica.

a) Azione nella P.D. a livello G.U. elementare e relative competenze. Cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.
b) Attacco a livello G.U. elementare e relative competenze. Cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.
c) Il combattimento offensivo nei centri abitati.
d) Processo informativo: generalità e organizzazione della ricerca delle notizie.
e) La difesa ad oltranza secondo la dottrina del Partito Arancione. Fisionomia organica della Divisione corazzata.

3) Logistica.

a) Il problema logistico di Scacchiere per il supporto delle operazioni offensive.
b) Le unità di misura logistiche e le procedure per il rifornimento munizioni.
c) Gestione del parco veicoli cingolati e macchine per lavori in terra.
d) Il secondo anello logistico e le sue funzioni tipiche.

Tesi n. 5.

1) Organica.

a) Reclutamento:

La durata della ferma: aspetto quantitativo e qualitativo.
Il reclutamento dei sottufficiali: utilizzazione delle fonti per l'alimentazione dei ruoli.

b) Ordinamento:

La branca tecnico-operativa del Ministero della difesa.
Le Direzioni generali: attività sul personale.
Il Comando del Corpo tecnico: compiti e attività.
La struttura civile della NATO.
I compiti affidati all'Esercito e alle forze operative.

c) Mobilitazione:

Le operazioni di mobilitazione.
I reparti complementi: caratteristiche.

d) Bilancio dello Stato:

Esercizio provvisorio.
Stato di previsione del MD: struttura e settori di spesa.

2) Tattica:

a) Impiego delle riserve nella battaglia difensiva a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze.
b) Zona delle retrovie di C.A. e di G.U. el. nella battaglia difensiva.
c) Azione di annientamento: l'impiego lell'artiglieria e del genio nella specifica azione a livello C.A. e G.U. el.
d) Le varie Armi nella battaglia offensiva (cenni).
e) Processo informativo: ricerca e raccolta delle notizie, elaborazione dei dati informativi.

f) La manovra in ritirata secondo la dottrina del Partito Arancione. Fisionomia organica del reggimento di fanteria motorizzata.

3) Logistica:

a) I principali documenti di carattere logistico.
b) L'organizzazione logistica ed il funzionamento dei Servizi nell'ambito delle G.U.
c) Gestione del parco materiali del genio.
d) Lo stazionamento.

Tesi n. 6.

1) Organica.

a) Reclutamento:

I problemi attuali del servizio di leva: denatalità e « minimizzazione » delle distanze.
Il reclutamento dei sottufficiali: ruoli da alimentare.

b) Ordinamento:

Il Segretario Generale della Difesa: attribuzioni.
Il Capo di SM della Difesa: attribuzioni.
Lo Stato Maggiore dell'Esercito: funzioni e struttura.
Le funzioni della componente territoriale dell'Esercito.
Iter addestrativo dei militari di truppa.

c) Mobilitazione:

Il rifornimento del personale in guerra.
Il ciclo di mobilitazione.

d) Bilancio dello Stato:

Variazioni di bilancio.
Pianificazione e programmazione.

2) Tattica.

a) La manovra in ritirata a livello C.A. e G.U. elementare e relative competenze. Cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica manovra ai livelli considerati.
b) Passaggio al combattimento con impiego di armi nucleari nella battaglia difensiva e offensiva.
c) Le azioni concorrenti.
d) Le varie Armi nei combattimenti nei centri abitati. Le varie Armi nella difensiva (cenni).
e) Processo informativo: utilizzazione e diffusione delle informazioni.
f) Attività informativa difensiva (cenni).
g) Forme particolari di lotta secondo la dottrina del Partito Arancione. Fisionomia organica del reggimento carri.

3) Logistica.

a) L'autonomia di emergenza e l'autonomia funzionale dello Scacchiere. Le procedure per il calcolo delle scorte e delle perdite.
b) Il Centro logistico e il Centro sanitario.
c) Gestione del parco armi, artiglierie e mezzi tecnici.
d) La zona di combattimento: sua ripartizione e organizzazione ai fini logistici.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(580)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di autista nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria, addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;
Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;
Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;
Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);
Veduta la legge 26 aprile 1983, n. 130;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
Accertato che, alla data del presente decreto, nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, sono disponibili tre posti, da conferire mediante concorso pubblico;
Considerata la necessità di procedere all'assunzione di autisti presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, per sopperire alle accertate esigenze di servizio e di funzionalità di detti uffici;
Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 maggio 1984, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso a tre posti di autista;
Veduta la legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di autista in prova, nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria, addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.
I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo tre anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Patente di guida per autoveicoli di categoria « B » ad uso privato.

C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione, previsti dalle norme vigenti.
Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti:
a) del personale civile di ruolo dello Stato;
b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in appplicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1120, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni. La data di presentazione è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite e che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui è in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

g) il possesso della patente di guida, con l'indicazione della categoria;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata dal Ministero;

n) l'elenco dei titoli, allegati alla domanda, di cui al successivo art. 5;

o) il proprio domicilio ed il recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

La firma del candidato apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Valutazione

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 6.

Valutazione dei titoli - Prova pratica

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria B o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o con copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 3 del presente decreto; scaduto tale termine gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la valutazione di almeno 36/60.

Tale prova pratica avrà luogo in Roma.

La data e la sede presso cui si effettuerà la prova stessa saranno comunicate ai singoli candidati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla. Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Art. 7.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che avranno superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto la prova pratica, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 8.

Graduatorie

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori, quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Visita medica - Prova psico-tecnica

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un esame di carattere psico-tecnico.

La nomina ad autista in prova è subordinata all'esito favorevole de la visita e dell'esame di cui sopra.

Art. 10.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

1) titolo di studio: pagella scolastica o certificato su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato alla autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nel certificato e nella dichiarazione completati dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) copia autenticata della patente di guida di categoria B, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

8) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei predetti documenti dovranno produrre il titolo di studio ed il certificato medico, nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente primo comma possono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) l'estratto dell'atto di nascita;

c) il certificato generale del casellario giudiziale;

d) il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I documenti di rito si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 11.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed inquadrati nella 2ª qualifica funzionale con diritto al trattamento economico corrispondente alla normativa vigente, e sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi. Compiuto il periodo di prova gli impiegati conseguiranno la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi servizi ai quali sono stati applicati.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova. Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 12.
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1984
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 46

ALLEGATO 1

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di autista in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1984.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . ., conseguito presso . . . . . . nell'anno scolastico . . . .;

6) è in possesso della patente di guida di categoria . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

8) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli o documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma (4) . . . . . .

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

ALLEGATO 2

A) TITOLO DI STUDIO
(fino a punti 8)

1) Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda della media dei voti riportati a partire da quello superiore al minimo:

da 6,01 a 7 . . . . punti 2
da 7,01 a 8 . . . . » 4
da 8,01 a 9 . . . . » 6
da 9,01 a 10 . . . . » 8

B) TITOLI DI SERVIZIO
(fino a punti 24)

1) Servizio prestato senza demerito nella carriera ausiliaria (fino a punti 8):

a) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali;

b) servizio quale agente o soldato presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, nonché i servizi militari, non di leva, prestati nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica: punti 1 per anno fino a punti 4 (tale punteggio si riferisce ai servizi di cui alle lettere a) e b));

c) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a) e b): punti 0,50 per anno fino a punti 2;

d) servizio prestato come commesso presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,50 per anno fino a punti 2.

2) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi (fino a punti 8):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 1 per anno fino a punti 4;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera a): punti 0,50 per anno fino a punti 2;

c) servizio prestato come autista presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali; punti 0,50 per anno e fino a punti 2.

3) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito come operaio (fino a punti 8):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 1 per anno fino a punti 4;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera a): punti 0,50 per anno fino a punti 2;

c) servizio prestato come operaio presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,50 per anno fino a punti 2.

La frazione di anno superiore a mesi sei si calcola per anno intero.

La frazione di anno inferiore a mesi sei e comunque non inferiore a mesi tre, si calcola per la metà dell'anno intero.

I certificati comprovanti i servizi di cui alle lettere a), b) e c) del n. 1) e alle lettere a) e b) dei numeri 2) e 3) dovranno indicare la data dell'inizio, nonché dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro e le mansioni effettivamente svolte.

I servizi di cui alla lettera d) del n. 1) e alla lettera c) dei numeri 2) e 3), devono essere comprovati esclusivamente dalla copia del libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge.

C) ALTRI TITOLI
(fino a punti 8)

Per la patente di guida di tipo C: punti 1,20.
Per la patente di guida di tipo D: punti 1,30.
Per la patente di guida di tipo E: punti 1,50.

Per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore, motorista, meccanico per autoveicoli in genere, radiatorista, meccanico, aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 1,50 fino a punti 3.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato esclusivamente con la presentazione della copia del relativo libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge.

Altri titoli non compresi nelle categorie indicate alla presente lettera C) e alle lettere A) e B) e relativi alle mansioni previste per la carriera ausiliaria: fino a punti 1.

(552)

MINISTERO DELLE FINANZE

Indicazione della sede e della data di svolgimento degli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale per l'anno 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della citata legge, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza a fissare, con proprio decreto, la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;

Ritenuta la necessità di indire gli esami in parola;

Decreta:

Per l'anno 1985 gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale avranno luogo presso le circoscrizioni giudiziarie, sedi di procura della Repubblica, nel mese di marzo 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(615)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sessione di esami per il conferimento al personale navigante della navigazione interna dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato » presso gli uffici provinciali di Milano e Venezia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, contenente le norme sullo svolgimento degli esami e la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per il conferimento al personale navigante della navigazione interna dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976, con il quale è stato sostituito l'art. 2 del citato decreto presidenziale 7 aprile 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, con il quale sono state apportate alcune modifiche alle date delle sessioni d'esame stabilite con il predetto decreto presidenziale *8 aprile 1976 per la sede di Venezia.*

Considerata la necessità di fissare il giorno d'inizio delle sessione di esame suindicate;

Decreta:

Le sessioni di esame per il conferimento al personale navigante della navigazione interna dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato » avranno inizio come segue:

a) presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano: il 4 marzo, il 6 maggio e il 23 settembre 1985;

b) presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Venezia: il 4 marzo, il 6 maggio e il 21 ottobre 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(596)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985, il dott. Scozzarella Enzo, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale, che si terrà a Roma il giorno 9 febbraio 1985, in sostituzione del dott. Alberto De Ciampis, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985, il dott. Fragalà Salvatore, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale, che si terrà a Roma il giorno 9 febbraio 1985, in sostituzione del dott. Ennio Prozzo rinunciatario.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985, il prof. Marinoni Ugo, primario dell'ospedale di Busto Arsizio, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 9 febbraio 1985, in sostituzione del prof. Bertoli Raffaele rinunciatario.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985, il prof. Mongillo Domenico, primario dell'ospedale di Auronzo di Cadore, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 16 febbraio 1985, in sostituzione del prof. Chelini Silvano rinunciatario.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985, il prof. Savagnone Emanuele, primario dell'ospedale « Villa Sofia » di Palermo, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 16 febbraio 1985, in sostituzione del prof. Fusco Franco Andrea.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985, il prof. Serra Francesco, primario dell'ospedale di Tivoli, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 16 febbraio 1985, in sostituzione del prof. Mingoia Edmondo rinunciatario.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985, il prof. Vercillo Luigi, primario dell'ospedale di Cosenza, e stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 16 febbraio 1985, in sostituzione del prof. Crepaldi Vittorio rinunciatario.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985, il prof. Pretolani Enzo, primario dell'ospedale di Cesena, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 20 febbraio 1985, in sostituzione del prof. Le Moli Salvatore rinunciatario.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985, il prof. Betti Rodolfo, primario dell'ospedale di Fabriano, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 23 febbraio 1985, in sostituzione del prof. Levi Gianfranco rinunciatario.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985, il prof. Penna Alfonso, primario dell'ospedale di Venosa; è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 26 febbraio 1985 in sostituzione del prof. Basso Luigi rinunciatario.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985, il prof. Poggi Francesco, primario dell'ospedale di Palombara Sabina, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 26 febbraio 1985 in sostituzione del prof. Telò Walter rinunciatario.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985, il prof. Brunetti Paolo, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Perugia, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 26 febbraio 1985 in sostituzione del prof. Starcich Riccardo rinunciatario.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985, il prof. Simone Marco, primario dell'ospedale di Mestre, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, in sostituzione del prof. Carlo Cota, rinunciatario per motivi di salute. La correzione degli elaborati si terrà a Roma nei giorni 25 e 26 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1985, il prof. Cavalli Giancarlo, direttore dell'istituto di semeiotica medica dell'Università di Bologna, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 9 febbraio 1985, in sostituzione dei prof.ri Borghetti Alberico, Lenzi Sergio, Zanussi Carlo e Scrafini Umberto.

(595)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diari delle prove scritte dei pubblici concorsi, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione per le esigenze del compartimento di Verona ed a sei posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Trieste.

Le prove scritte del primo dei pubblici concorsi citati in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1984, n. 619, avranno luogo alle ore 14,30 del giorno 23 febbraio 1985 e alle ore 8 del giorno 24 febbraio 1985, nelle località e nelle sedi sottoindicate:

Trieste:

liceo scientifico statale « Oberdan », via P. Veronese n. 1;

istituto commerciale statale « Da Vinci », via P. Veronese, 3;

liceo ginnasio statale « Petrarca », via Rossetti n. 74;

istituto tecnico industriale statale « Volta » (succursale classi biennio), via Battisti n. 27;

scuola media statale « Div. Julia », viale XX Settembre n. 26;

scuola media statale « Manzoni », via Foscolo n. 13;

scuola media statale « Dante Alighieri », via Giustiniano n. 7;

liceo ginnasio statale « Dante Alighieri », via Giustiniano n. 3.

Verona:

istituto tecnico statale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere « L. Einaudi », via S. Giacomo n. 13 (Borgo Roma);

liceo scientifico statale « G. Galilei », via S. Giacomo n. 11 (Borgo Roma);

istituto tecnico statale per geometri « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova n. 66;

istituto tecnico statale e commerciale « I. Pindemonte », corso Cavour n. 19;

istituto tecnico commerciale statale « A. Pasoli », via Girolamo della Corte n. 15;

istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato « G. Giorgi », via Rismondo;

scuola media statale « A. Manzoni », via Velino n. 20.

La prova scritta del secondo dei pubblici concorsi citati in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1984, n. 622, avrà luogo in Trieste, alle ore 8 del giorno 10 marzo 1985, nelle sedi sottoindicate:

scuola media « Div. Julia », viale XX Settembre n. 26;

scuola media « A. Manzoni », via U. Foscolo n. 13.

(620)

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 25.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

tre posti di assistente medico addetto al servizio I.P.A.T. S.L.L. (a tempo definito);
un posto di capo dei servizi sanitari ausiliari;
due posti di capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

(621)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 29 del 4 febbraio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.T.A.F. - Azienda consortile trasporti autolinee fiorentine, in Firenze: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di programmatore C.E.C.

Istituto nazionale della previdenza sociale:

Concorso pubblico, per esami, a centoquarantaquattro posti di assistente per i servizi amministrativo-contabili.

Concorso pubblico, per esami, a centotrenta posti di assistente.

R E G I O N I

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1984, n. 53.

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 114 *del* 18 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME DI MODIFICA, DI INTEGRAZIONE E DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE LEGGI REGIONALI 7 GIUGNO 1976, N. 17 E 20 GIUGNO 1977, N. 30, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Art. 1.

I gruppi di cui all'art. 7, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono soppressi.

I compiti e le attribuzioni demandate ai predetti gruppi dalle vigenti disposizioni sono devoluti all'ufficio tecnico della segreteria generale straordinaria previsto dall'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

In relazione ai compiti ed alle attribuzioni devolute ai sensi del comma precedente, la segreteria generale straordinaria è autorizzata, sentiti i comuni interessati, a conferire incarichi di consulenza, di collaborazione e, in genere, di prestazione d'opera intellettuale a professionisti singoli od associati.

I rapporti d'opera intellettuale con i gruppi di cui al primo comma, in corso al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, proseguono sino ad esaurimento secondo le disposizioni anteriori.

Nel caso, peraltro, che i rapporti d'opera intellettuale abbiano ad oggetto oltre alle prestazioni relative alla progettazione, anche quelle di direzione, assistenza e accertamento della regolare esecuzione dei lavori, il regime transitorio di cui al comma precedente non si applica quando quest'ultimo gruppo di prestazioni non abbia avuto inizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile di cui all'art. 5 del decreto del presidente della giunta regionale n. 2087/Pres. del 29 novembre 1977 per gli alloggi convenzionati, ai sensi degli articoli 4, terzo comma, e 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, non dovrà essere superiore a L. 24.000 nè inferiore a L. 15.000 per vano utile di cui al decreto del presidente della giunta regionale n. 01615/Pres. del 5 agosto 1977, ed è aggiornata ogni anno, automaticamente, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei dodici mesi precedenti la data corrispondente al primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge di ogni anno.

Per le locazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile è triplicata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata nella misura e con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 3.

In deroga alle vigenti disposizioni, per gli interventi sugli edifici di proprietà comunale adibiti a casa canonica, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative all'esecuzione delle opere di cui all'art. 5, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro i limiti dell'importo di progetto approvato sulla base del quale sono state eseguite le opere di cui al primo comma, lettera *a*), del predetto articolo.

Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione sempreché i lavori di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici di cui all'art. 5, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, siano già iniziati o contemplati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente già disposti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 5, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 20 giugno 1977, numero 30.

Art. 4.

In via di interpretazione autentica dell'art. 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, quando si fa menzione della situazione di occupazione dell'edificio, o di parte di esso, la menzione si intende riferita alla situazione di possesso esercitato direttamente dalla persona giuridica a mezzo del legale rappresentante, tutte le volte che una persona giuridica sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'edificio, o su parte di esso.

Art. 5.

All'art. 15, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con gli articoli 19 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, 18 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 12 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono aggiunte, infine, le parole: «; si ha invece riguardo ai requisiti del comproprietario non richiedente qualora questi abbia titolo ad un maggior contributo in conto capitale».

Art. 6.

I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall'art. 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nel precedente art. 5, sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti.

Art. 7.

In via di interpretazione autentica dell'art. 17, sesto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'art. 13 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, i lavori di riparazione iniziati anteriormente all'entrata in vigore del decreto del presidente della giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS, non sono soggetti all'applicazione degli indici parametrici di cui all'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35. I contributi sono concessi in ogni caso con riguardo all'indice dei costi vigente alla data di inizio dei lavori.

Art. 8.

Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge regionale 20 luglio 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga oltre diciotto mesi dopo la data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi, per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento più favorevoli dell'anno precedente la erogazione.

Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disposte, su conforme domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

All'art. 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le parole «per un quinquennio» sono sostituite dalle parole «per un decennio».

Art. 10.

L'art. 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva — prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità — a favore di terzi estranei alla titolarità dell'immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all'unità immobiliare riparata con i benefici della presente legge, ivi comprese le unità considerate dal precedente art. 11, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al pagamento delle spese sostenute dall'ente pubblico per l'intervento disposto in loro favore o al rimborso delle somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.

Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazioni fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell'unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso ed, altresì, quelle effettuate dal proprietario a favore del conduttore dell'unità immobiliare alla data degli eventi sismici che non disponga in proprietà di altra unità idonea a soddisfare le proprie esigenze».

Art. 11.

Quando le opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 sono state eseguite mediante le convenzioni previste dall'art. 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni e, nel corso dei lavori, si sono dovuti effettuare, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, interventi di ripristino strutturale e di adeguamento antisismico nonché di difesa dagli agenti atmosferici e di miglioramento ricettivo e funzionale non previsti nel progetto approvato dal sindaco, i soggetti interessati possono beneficiare per tali interventi di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 70% della relativa spesa sostenuta.

Il contributo viene concesso dal sindaco competente per territorio, su conforme parere della segreteria generale straordinaria, a seguito di domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della spesa sostenuta dall'interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del comune, redatta con riguardo ai prezzi fissati dal documento tecnico (DT 5), approvato con decreto del presidente della giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.

I prezzi non sono suscettibili di aggiornamento e la spesa ammissibile a contributo — compresa quella prevista nel progetto di cui al primo comma — non dovrà superare i parametri di convenienza economica stabiliti con il decreto presidenziale richiamato al comma precedente.

Ai fini suindicati, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei sindaci dei comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 12.

Al fine di assicurare il sollecito rientro della popolazione terremotata nelle abitazioni definitive, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, quando il comune o la segreteria generale straordinaria provveda o abbia provveduto alla esecuzione diretta delle opere di ristrutturazione previste dall'art. 5, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e i destinatari dell'intervento siano persone ricoverate in prefabbricati o in alloggi di emergenza alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo agli interessati di dare inizio alle opere di cui all'art. 5, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro l'improrogabile termine di sessanta giorni dalla riconsegna dell'immobile da parte dell'impresa esecutrice delle opere di cui all'art. 5, primo comma, lettera *a*), della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, ovvero, nell'ipotesi di immobili per i quali detta riconsegna sia già intervenuta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, la segreteria generale straordinaria, su segnalazione del comune nel cui territorio ricade l'immobile, si sostituisce al privato nella esecuzione delle opere in parola mediante l'occupazione temporanea dell'immobile a mezzo del sindaco.

Per l'occupazione temporanea dell'immobile non è dovuto alcun indennizzo.

In deroga alle vigenti disposizioni recanti provvidenze agli aventi diritto per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976, l'assunzione da parte della segreteria generale straordinaria delle predette opere deve intendersi a tutti gli effetti come intervento di preminente interesse pubblico.

Ai soli fini del raggiungimento del minimo abitabile di cui all'art. 48 della presente legge, il costo delle predette opere potrà superare i limiti parametrici stabiliti dall'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Tale maggiore costo sarà posto a totale carico del soggetto interessato.

Per l'esecuzione delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile, il segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere all'adeguamento degli elaborati progettuali anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 49 della presente legge.

Il segretario generale straordinario è altresì autorizzato a stipulare i contratti d'appalto e ad effettuare i pagamenti dei lavori riguardanti le opere predette, anticipando le somme relative al maggiore costo a carico dei privati.

Per i fini di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

I fondi accreditati ai sensi del precedente comma affluiranno alla contabilità speciale istituita dall'art. 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

Su richiesta del segretario generale straordinario, a lavori ultimati, il privato verserà al Fondo di solidarietà regionale, di norma in unica soluzione, le somme anticipategli ai sensi del precedente ottavo comma.

Su richiesta dell'interessato potranno essere concesse dal segretario generale straordinario condizioni di versamento diverse dal pagamento in unica soluzione, nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 52 della presente legge.

In caso di mancato versamento delle somme di cui ai due precedenti commi, il relativo recupero verrà effettuato con le procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per tutti quei procedimenti per i quali non sia stata richiesta la autorizzazione ad eseguire le opere di cui all'art. 5, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

La scadenza dei termini di ultimazione dei lavori ammessi ai benefici della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, senza che i lavori stessi siano stati regolarmente ultimati, comporta di diritto la decadenza dai benefici concessi.

Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli interventi pubblici di riparazione aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere previste dall'art. 5, primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, attuati a cura dei comuni, degli istituti autonomi case popolari e della segreteria generale straordinaria.

Art. 14.

Avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 2, punto 3), lettera *a*), della legge 8 agosto 1977, n. 546, i contributi comunque concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale di edifici non destinati ad uso di civile abitazone o ad uso misto, danneggiati dagli eventi sismici del 1976 e appartenenti a persone giuridiche private, sono fatti validi a tutti gli effetti, purché al tempo della presentazione delle relative domande non fossero esistite delle disposizioni agevolative specificatamente previste per i predetti interventi in altre leggi regionali a favore delle zone terremotate.

Art. 15.

Le domande dirette al conseguimento dei benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica, uffici di ministero pastorale e convento, presentate in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatte salve e valide agli effetti del conseguimento dei benefici predetti.

Sono altresì fatti salvi e validi, a tutti gli effetti, gli eventuali provvedimenti di concessione già disposti alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande di cui al primo comma.

Art. 16.

I compensi dovuti dai comuni per gli incarichi conferiti a professionisti singoli o associati in ordine alla progettazione e/o alla direzione lavori, relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell'amministrazione regionale nella misura corrispondente a quella stabilita dai comuni stessi nei disciplinari stipulati con gli esperti, di cui all'art. 7, primo comma, lettera *b*), della sopra indicata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

A tal fine, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei sindaci dei comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 17.

La concessione dei contributi regionali previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposta per i vani adibiti ad attività produttive o per rustici, è fatta salva a tutti gli effetti quando in un edificio ad uso misto il recupero della parte abitativa si sia reso impossibile per effetto della sua distruzione o demolizione a seguito degli eventi sismici.

Capo II

NORME DI MODIFICA, DI INTEGRAZIONE E DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Art. 18.

All'art. 21, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dagli articoli 52 e 53 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e 24 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, le parole « tempestivamente comunicato nel suo ammontare alla segreteria generale straordinaria, nei limiti dell'entità del finanziamento utilizzato per l'attuazione di cui al citato art. 20 », sono sostituite dalle seguenti: « versato al Fondo di solidarietà regionale ».

Art. 19.

L'art. 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Le nuove unità immobiliari risultanti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui al precedente art. 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del comune e devono essere cedute in via prioritaria ai soggetti aventi titolo ai benefici del titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi del precedente art. 27.

Le predette unità immobiliari possono altresì essere assegnate dai comuni in locazione semplice anche a soggetti diversi da quelli richiamati al comma precedente, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in locazione ad imprenditori, nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall'abitazione ».

Art. 20.

Il termine per la presentazione dei progetti di cui all'art. 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, è fissato al 30 giugno 1985.

Tuttavia, nel caso in cui gli interessati siano ammessi ai contributi, ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione dei progetti di cui al primo comma è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del decreto del presidente della giunta regionale.

Per i soggetti già ammessi ai contributi, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

All'art. 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole « per un quinquennio » sono sostituite dalle parole « per un decennio ».

Art. 22.

All'art. 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come successivamente modificato dall'art. 6 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e dall'art. 31 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, la proposizione « ovvero entro sei mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, quando sia spirato il termine quinquennale ivi previsto, a pena di revoca del contributo concesso » è soppressa e sostituita dalle seguenti proposizioni:

« ovvero entro sei mesi dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso.

Quest'ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della commissione consiliare, dal sindaco del comune nel cui territorio è situato l'immobile per la costruzione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.

In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazioni di garanzia reale o personale ».

Art. 23.

In via di interpretazione autentica dell'art. 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la condizione del rientro stabile in uno dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si intende riferita anche a coloro che siano emigrati da uno dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 24.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate dai successori per causa di morte dei titolari dei beni distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici entro sei mesi decorrenti, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le successioni già apertesi e, per le successioni future, dalla data di apertura della successione.

I benefici di cui al comma precedente possono essere concessi limitatamente alle successioni apertesi entro il 30 giugno 1985.

Art. 25

All'art. 55 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall'art. 7 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare e/o dei familiari o soci coadiuvanti od altre comprovate cause impediscano la continuazione dell'attività produttiva, il comune potrà dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall'obbligo di continuare l'esercizio dell'attività ripristinata, autorizzando l'avvio di altra attività anche da esercitarsi sotto una diversa impresa.

Nei casi di cui al comma precedente non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi ».

Art. 26.

Il contributo di cui all'art. 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi validamente concesso anche quando i soggetti interessati, successivamente alla data del 6 maggio 1976 abbiano perduto il requisito dell'iscrizione negli elenchi tenuti dall'ufficio contributi agricoli unificati per raggiunti limiti di età.

Art. 27.

In via di interpretazione autentica dell'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, si intendono regolarmente iniziati anche i lavori autorizzati in sede di rinnovo della concessione edilizia.

Si intendono esclusi dal campo di applicazione della norma oggetto della presente interpretazione gli interventi attuati a cura dei comuni e della segreteria generale straordinaria.

Art. 28.

L'art. 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« L'alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costituiva — prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità — a favore di terzi estranei alla titolarità dell'immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all'unità immobiliare assistita dai benefici della presente legge, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.

Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'art. 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il divieto quinquennale di cui al comma precedente decorre dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.

Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazioni fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell'unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso ».

Art. 29.

Al primo comma, punto 4), dell'art. 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole « della presente legge » sono aggiunte le parole « ovvero sei mesi dall'approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo ».

Dopo il suddetto primo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

« Quest'ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della commissione consiliare, dal sindaco del comune nel cui territorio è situato l'immobile per la costruzione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.

In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale ».

Art. 30

In via di interpretazione autentica, l'art. 68, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall'art. 38 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, trova applicazione anche per gli acquisti effettuati dagli istituti autonomi case popolari, ai sensi dell'art. 68, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 31.

All'art. 69, secondo comma, lettera *a*), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole « fino al 95% della » sono sostituite dalle parole « fino a coprire l'intera ».

Art. 32.

Al primo comma dell'art. 71, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole « della presente legge » sono aggiunte le parole « ovvero entro sei mesi dall'approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo ».

Dopo il suddetto primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Quest'ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della commissione consiliare, dal sindaco del comune nel cui territorio è situato l'immobile per la costruzione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.

In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale ».

Art. 33.

Il periodo di due anni di residenza richiesto in capo ai sinistrati dall'art. 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi compiuto anche quando è stato maturato in più comuni ivi previsti.

Art. 34.

All'art. 75, primo comma, punto 3), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunta la frase « , anche a prescindere dall'effettivo utilizzo dei benefici stessi; ».

Art. 35.

Il punto 4) del primo comma dell'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45, è sostituito dal seguente:

« 4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile per l'avvio dell'attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l'acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all'uso pubblico previsto ».

Art. 36.

Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti eventualmente adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 75, primo comma, punto 4), della legge regio-

nale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45, ed ulteriormente sostituito dal precedente art. 35 della presente legge.

Art. 37.

All'art. 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 9 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, dall'art. 49 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dall'art. 41 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, le parole «entro il 31 dicembre 1978» sono soppresse.

Art. 38.

I benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del 1976 sono, altresì, concessi, per il perseguimento delle medesime finalità, anche ai comuni non compresi nella delimitazione di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici suindicati e la ordinanza di demolizione degli immobili adibiti ad uso abitazione sia anteriore al 30 giugno 1984.

Per le spese tecniche e/o di demolizione trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del presidente della giunta regionale 22 aprile 1980, n. 085/SGS, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della concessione dei benefici di cui ai precedenti commi i soggetti interessati possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al sindaco del comune nel quale era situato l'immobile oggetto di demolizione.

Art. 39.

Il soggetti di cui all'art. 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano decaduti dai contributi regionali per inosservanza dell'obbligo del rientro stabile, entro i termini di legge, in uno dei comuni di cui al primo comma del richiamato art. 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, potranno essere riammessi agli stessi benefici per i quali sono incorsi nella decadenza, alle condizioni di cui ai commi successivi.

Nei confronti dei soggetti indicati nel precedente comma, la possibilità di far luogo a declaratoria di decadenza è sospesa, e la declaratoria eventualmente già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge è caducata.

Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sindaco del comune nel cui territorio è situato l'immobile per la costruzione del quale hanno beneficiato dei contributi regionali.

L'accoglimento dell'istanza di riammissione ai contributi regionali è subordinato al rientro nel comune indicato al terzo comma del presente articolo entro il 31 dicembre 1985.

Il provvedimento di riammissione ai contributi regionali è adottato dal sindaco del comune competente, sentita la commissione consiliare di cui all'art. 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente è confermato il provvedimento di concessione dei contributi nell'ipotesi in cui non si sia fatto luogo a declaratoria di decadenza anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Per effetto del provvedimento di riammissione, le somme che il comune avesse eventualmente recuperato dagli interessati, ivi comprese le somme a titolo di interessi, saranno loro restituite.

Capo III

NORME DI MODIFICA, INTEGRAZIONE E INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI ALTRE LEGGI REGIONALI DI INTERVENTO NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1976.

Art. 40.

L'art. 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, così come modificato dall'art. 56 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dall'art. 44 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è sostituito dal seguente:

«I benefici previsti dai capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere concessi anche in favore degli eventuali acquirenti a titolo oneroso o gratuito di alloggi non irrimediabilmente danneggiati dai sismi del 1976 e che sia conveniente recuperare, sempreché si tratti di soggetti sinistrati, di soggetti rientranti nelle categorie successibili, secondo le norme della successione legittima, ovvero di emigranti che si impegnino al rientro stabile entro sei mesi dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso.

Quest'ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della commissione consiliare, dal sindaco del comune nel cui territorio è situato l'immobile per la riparazione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.

In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.

I benefici di cui al primo comma possono essere concessi soltanto se gli interessati non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio ed utilizzino l'alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano sinistrati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 63 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

I requisiti previsti dai commi precedenti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare».

Art. 41.

L'art. 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, così come modificato dall'art. 46 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è sostituito dal seguente:

«I soggetti aventi titolo alle provvidenze previste dagli articoli 46, 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono richiedere per una sola volta, qualora ricorrano accertate esigenze di lavoro o particolari situazioni familiari o altri comprovati motivi di procedere alla ricostruzione o alla costruzione dell'alloggio anche in comune diverso da quello in cui avevano diritto, purché compreso fra quelli delimitati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Ai soggetti aventi titolo alle provvidenze previste dall'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di cui al comma precedente è accordata per la ricostruzione dell'alloggio in comune contermine a quello in cui era ubicato l'alloggio distrutto o demolito a causa degli eventi sismici solo per motivi connessi all'inidoneità geologica all'edificazione dell'area di sedime.

L'accoglimento della domanda di contributo è disposto dal sindaco del comune di nuova residenza ed è subordinato alla autorizzazione del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato alla ricostruzione, ai sensi della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ogni altra modalità, rimangono in vigore le disposizioni previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 42.

In via di interpretazione autentica dell'art. 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non è subordinata alla stipulazione di atto d'obbligo unilaterale la concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su vani adibiti ad uso diverso dall'abitazione compresi in edifici ad uso misto, nonché a favore dei titolari dei medesimi diritti sui rustici non facenti corpo unico con le abitazioni rurali, di cui all'art. 23 della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 43.

In via di interpretazione autentica dell'art. 27, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, fra le opere

per rendere agibile l'alloggio devono intendersi comprese anche quelle di ampliamento necessarie per il conseguimento dei parametri relativi alle esigenze abitative del nucleo familiare fissati con il decreto del presidente della giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres.

Art. 44.

L'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, è così modificato:

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa necessaria per gli interventi su beni riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la quota che eventualmente verrà erogata dallo Stato a titolo di concorso, in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Il finanziamento di cui al comma precedente ha valore di anticipazione per l'ammontare del contributo statale che verrà corrisposto a lavori ultimati e collaudati, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 »;

il sesto e il settimo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per la graduatoria degli aventi diritto e per le modalità di cessione delle unità abitative trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; per l'introito dei corrispettivi di cessione determinati ai sensi dell'art. 27 della citata legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21, quarto comma, della medesima legge.

In caso di mancata cessione ai soggetti interessati, ai sensi dei precedenti commi, le unità abitative residue vengono a far parte del patrimonio disponibile del comune e possono essere cedute o locate, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 73, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per le unità immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione ».

Art. 45.

Relativamente agli interventi previsti dall'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, così come modificato dal precedute o locate, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 23 disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico del cap. 6014 per gli esercizi finanziari dal 1981 al 1984, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni finanziarie della stessa, devono intendersi regolarmente effettuati.

Art. 46.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57, sono estese agli interventi previsti dall'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1983, numero 63.

Capo IV

Norme finali

Art. 47.

I soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decaduti dai predetti contributi, per inutile decorso dei termini di ultimazione dei lavori, potranno essere riammessi agli stessi benefici per i quali sono incorsi nella decadenza, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

La riammissione concerne sia i contributi in conto capitale che i contributi in conto interessi e/o in annualità costanti già disposti a favore degli interessati.

La riammissione ai contributi in conto interessi è convertita nella concessione di contributi in annualità costanti nella misura e per la durata corrispondenti alle quote annuali di contributo nel pagamento degli interessi che residuavano al momento dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo disposta dagli istituti di credito.

La norma di cui al comma precedente non trova applicazione nell'ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo.

Nei confronti dei soggetti indicati al primo comma, la possibilità di far luogo a declaratoria di decadenza è sospesa e la declaratoria eventualmente già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge è caducata.

Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sindaco del comune nel cui territorio è situato l'immobile per il quale hanno beneficiato dei contributi regionali.

Analoga istanza dovrà essere presentata, negli stessi termini, alla segreteria generale straordinaria, da parte degli interessati alla riammissione ai contributi in conto interessi e/o in annualità costanti.

L'accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è subordinato alla esecuzione dei lavori autorizzati almeno nei limiti del minimo abitabile di cui al successivo art. 48 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Una volta redatta la certificazione comprovante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, il comune è tenuto a trasmettere copia alla segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.

L'obbligo di trasmissione di cui al comma precedente concerne pure i lavori eventualmente ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre la scadenza dei termini utili fissati nella concessione edilizia.

Il provvedimento di riammissione ai contributi in conto capitale è adottato dal sindaco del comune competente, sentita la commissione consiliare di cui all'art. 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni; quello relativo ai contributi in conto interessi e/o in annualità costanti è adottato dalla segreteria generale straordinaria.

Nell'ipotesi in cui non sia stato disposto dall'autorità concedente il recupero dei contributi a carico degli interessati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di concessione dei contributi sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti sono confermati con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per effetto del provvedimento di riammissione ai contributi regionali, le somme che il comune o la segreteria generale straordinaria avessero eventualmente recuperato dagli interessati, ivi comprese le somme a titolo di interessi, saranno loro restituite.

Art. 48.

Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge 11 novembre 1982, n. 828, si definisce minimo abitabile la dotazione indispensabile dell'alloggio e la correlazione fra il numero degli abitanti e lo spazio abitativo a loro disposizione all'interno di un alloggio parzialmente realizzato, in grado di assicurare una funzione abitativa di carattere essenziale.

Ferma restando la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato, ivi comprese tutte le opere di cui allo art. 5, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché ai prescritti requisiti igienico-sanitari, il minimo abitabile si intende raggiunto:

1) per gli alloggi che hanno formato oggetto di intervento di riparazione, quando l'alloggio è dotato:

a) di un bagno ad uso esclusivo degli abitanti;

b) di uno spazio cucina;

c) di un numero di vani e locali accessori mai inferiore alla metà degli abitanti, con un minimo di un vano utile, intendendosi per vani e locali accessori quelli definiti dall'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 5 agosto 1977, n. 01615/Pres.;

2) per gli alloggi che hanno formato oggetto di intervento di ricostruzione, quando le superfici complessive realizzate risultino superiori o uguali:

a) in presenza di nuclei familiari fino a tre persone: ai valori di superficie utile residenziale e non residenziale fissati dall'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. per una persona;

b) in presenza di nuclei familiari di quattro e più persone: ai valori di superficie utile residenziale e non residenziale fissati dall'articolo richiamato alla precedente lettera *a*) per un corrispondente numero di persone competenti il nucleo familiare ridotto di due unità.

Il comune competente per territorio accerta, anche d'ufficio, in base ai criteri di cui ai commi precedenti, lo stato di attuazione delle opere realizzate dagli interessati nei termini fissati nella concessione edilizia.

L'accertamento positivo comporta:

a) il rilascio della licenza di abilabilità;

b) l'anticipazione del termine finale dei divieti legali di cui agli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, al momento della conclusione del periodo di cinque anni dal rilascio della licenza di abitabilità di cui alla precedente lettera *a*);

c) l'imputazione, in deroga alle vigenti disposizioni, della totalità dei contributi regionali, sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti, a valere sulle opere realizzate, fatta eccezione per l'ipotesi contributiva in annualità costanti di cui all'art. 46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) l'erogazione del residuo contributo in conto capitale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 24 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) la cessazione del diritto di fruire dell'alloggio provvisorio non di proprietà dell'utente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e delle relative norme attuative, approvate con decreto del presidente della giunta regionale 10 luglio 1980, n. 091/SGS, modificato con decreto del presidente della giunta regionale 13 marzo 1981, n. 227/SGS;

f) la cessazione del diritto all'utenza agevolata per i consumi di energia elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 69 e 62 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35;

g) la disponibilità degli alloggi convenzionati agli effetti dell'immissione degli aventi diritto nella detenzione degli stessi, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 8 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e delle relative norme attuative, approvate con decreto del presidente della giunta regionale 29 novembre 1977, n. 2087/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

Le opere di progetto rimaste inultimate al momento del rilascio della dicenza di abitabilità dovranno comunque essere completate. Il loro completamento potrà avvenire anche oltre i termini utili fissati nella concessione edilizia.

In tale ipotesi trova applicazione la norma di cui all'art. 4, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per il rilascio della nuova concessione edilizia il contributo di cui all'art. 3 della richiamata legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto quando fosse richiesto dalle vigenti disposizioni, sempreché i lavori siano ultimati nel termine non prorogabile fissato nella nuova concessione edilizia.

Le norme di cui all'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, non trovano applicazione per gli alloggi che soddisfano i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti

Art. 49.

Per tutte le opere demandate alla segreteria generale straordinaria dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 10, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Art. 50.

Sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti gli interventi di riparazione e di ricostruzione che le amministrazioni comunali abbiano effettuato per ragioni di urgenza prima della entrata in vigore della presente legge, in luogo della segreteria generale straordinaria alla quale detti interventi erano demandati dalle disposizioni vigenti.

Art. 51.

In via di interpretazione autentica delle disposizioni recanti provvidenze agli aventi diritto per la riparazione e la ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate, distrutte o demolite dagli eventi sismici del 1976, deve intendersi che con l'emissione del decreto di concessione del contributo in conto capitale sorge in capo al destinatario il diritto, suscettibile di trasmissione per causa di morte, ad ottenere i contributi in conto interessi e/o in annualità costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.

Art. 52.

La restituzione rateale delle somme dovute dagli interessati nelle ipotesi di cui agli articoli 12, ottavo e undicesimo comma, della presente legge e 11 del decreto del presidente della giunta regionale 11 ottobre 1982, n. 459/SGS, così come modificato dal decreto del presidente della giunta regionale 6 gennaio 1984, n. 1165/SGS, è accordata fino a dodici semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.

Art. 53.

Nei casi di richiesta di intervento pubblico, ai sensi dello art. 6, secondo comma, lettera *a*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché dei casi di delega conferita al comune, ai sensi dell'art. 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, i soggetti interessati possono mutare la forma di intervento scelta, optando per quella privata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché l'intervento originariamente richiesto non abbia già avuto inizio di esecuzione con la stipulazione del contratto di appalto.

Eventuali spese di progettazione, sostenute per conto dello interessato, dovranno essere recuperate, a meno che l'interessato medesimo non intenda utilizzare in proprio il progetto; in quest'ultimo caso il relativo costo sarà detratto dal contributo spettantegli.

Entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al precedente primo comma, i soggetti interessati sono tenuti a presentare il progetto esecutivo delle opere di riparazione e di ricostruzione.

Art. 54.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo ordinario diocesano un contributo integrativo di quello previsto dall'art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nella misura del 2,50% dell'importo dei lavori a base d'asta, per spese generali di progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso dalla segreteria generale straordinaria a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dell'ordinario diocesano, corredata di una dichiarazione attestante l'importo dei lavori a base di asta, vistata dal competente organo periferico del Ministero dei lavori pubblici.

L'erogazione del contributo concesso all'ordinario diocesano ha luogo:

in ragione del 50% dell'importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, verso presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dall'impresa e vistato dall'ordinario diocesano;

per la parte residua, pari alla rata di saldo dell'importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, verso presentazione, da parte dell'ordinario diocesano, di una dichiarazione attestante l'intervenuta approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, vistata dal competente organo periferico del Ministero dei lavori pubblici.

Qualora il costo complessivo dell'opera risulti inferiore all'importo dei lavori risultante dal provvedimento di concessione del contributo, si fa luogo, contestualmente all'erogazione della rata di saldo, alla riduzione proporzionale del contributo concesso.

Art. 55.

Le disposizioni agevolative contenute nelle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico o privato, ivi compresi gli interventi di cui al titolo V della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, cessano di trovare applicazione nel territorio dei comuni dichiarati danneggiati, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Per i rapporti di sovvenzione, instaurati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma precedente, in relazione ai quali non siano stati ancora accordati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici regionali, continuano ad applicarsi, sino all'esaurimento del rapporto, le disposizioni cessate di vigere.

Art. 56.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali di intervento a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, si ha riguardo ai requisiti effettivamente posseduti dagli interessati indipendentemente dalle norme invocate dagli stessi nella loro domanda.

L'autorità concedente il contributo provvede d'ufficio alla conseguente regolarizzazione della documentazione.

I provvedimenti di concessione di contributi eventualmente assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nel precedente primo comma, sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti.

Art. 57.

Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze previste dagli articoli 19 e 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e dall'art. 14 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, scade il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58.

E' abrogato l'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

Capo V

NORME FINANZIARIE

Art. 59.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1, terzo comma, 12, settimo comma, e 16 fanno carico al cap. 755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984.

Art. 60.

Per le finalità previste dal precedente art. 11, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al titolo II - sezione III - rubrica n. 2 - segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria XI, viene istituito « per memoria » il cap. 6042 con la denominazione « Contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici e di miglioramento ricettivo e funzionale ».

Sul precitato cap. 6042 potranno venire iscritti gli stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, numero 84.

Art. 61.

Per le finalità previste dall'ottavo comma del precedente art. 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al titolo II - sezione III - rubrica n. 2 - segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria XIV, viene istituito « per memoria » il cap. 6101 con la denominazione: « Anticipazione ai privati delle somme relative al maggiore costo delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 ».

Sul precitato cap. 6101 della spesa potranno venire iscritti gli stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Per il recupero previsto dall'undicesimo comma del precedente art. 12, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al titolo III - rubrica n. 1 - categoria XVI, viene istituito « per memoria » il cap. 920 con la denominazione « Rientri delle anticipazioni concesse ai privati per il maggior costo delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione sul cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 920 dell'entrata.

Art. 62.

A modifica dell'art. 23 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, gli oneri previsti dall'art. 8 della citata legge regionale, così come modificato dal precedente art. 44, fanno carico al cap. 6014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per lo anno 1984.

Conseguentemente, la denominazione del cap. 6029 del precitato stato di previsione viene così modificata: « Finanziamenti per l'acquisizione degli immobili di interesse artistico o storico e per i lavori di cui all'art. 14, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Per l'introito delle somme eventualmente assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 14 della legge 2 agosto 1977, n. 546, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, al titolo II - categoria XII - rubrica n. 1, il cap. 725 con la denominazione: « Concorso dello Stato ai sensi dello art. 14 della legge 2 agosto 1977, n. 546, sulle spese sostenute per gli interventi su beni di interesse artistico o storico ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione al cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » delle somme accertate sul precitato cap. 725.

Art. 63.

Per le finalità previste dal precedente art. 54 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al titolo II - sezione III - rubrica n. 2 - segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria XI, viene istituito il cap. 6045 con la denominazione: « Contributo integrativo all'ordinario diocesano per spese generali di progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » del precitato stato di previsione.

Sul precitato cap. 6045 potranno venire iscritti eventuali ulteriori stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Art. 64.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 dicembre 1984

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1984, n. 54.

Norme speciali riguardanti l'utilizzo dei fondi destinati agli interventi per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **114** *del* 18 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 8.626 milioni per l'anno 1984.

La predetta spesa di lire 8.626 milioni fa carico al cap. 6014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 8.626 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 8.626 milioni si fa fronte mediante prelevamento dei sottospecificati importi:

lire 7.126 milioni dal cap. 6990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984: di detto importo, la quota di lire 7.105.549.273 corrisponde a quanto non utilizzato al 31 dicembre 1983 e trasferito, ai sensi degli articoli 7 e 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 15 del 9 febbraio 1984;

lire 1.500 milioni dal cap. 5251 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 8 del 19 gennaio 1984.

Art. 2.

E' costituito il « Fondo regionale per il finanziamento dei limiti d'impegno relativi a spese e contributi pluriennali a favore delle zone terremotate ».

A favore di detto fondo è autorizzata l'assegnazione di lire 5.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1986.

Dal predetto fondo verranno prelevati gli stanziamenti relativi alla prima annualità e — fino a concorrenza dell'importo di lire 1.500 milioni — alla seconda annualità dei limiti d'impegno che saranno autorizzati con legge regionale per la concessione di contributi pluriennali costanti per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86, viene istituito, a decorrere dall'anno 1985, al titolo II - sezione VI - rubrica n. 3 - categoria XV - il cap. 6992 con la denominazione: « Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » e con lo stanziamento complessivo di lire 5.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per lo anno 1985 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1986, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 35 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Alle somme iscritte ai capitoli di spesa finanziati con utilizzo del fondo di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 dicembre 1984

BIASUTTI

(48)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1984, n. 55.

Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 16 marzo 1982, n. 17, concernente misure per favorire la protezione e lo sviluppo dell'apicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 116 *del 22 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17, sono aggiunte le seguenti lettere:

f) servizio di impollinazione frutteti;

g) profilassi e risanamento da malattie delle api.

Art. 2.

Dopo l'art. 33 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. — Per le finalità di cui alla lettera *g*) dell'art. 1, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, sentito l'assessore regionale all'igiene ed alla sanità, è autorizzata a finanziare i consorzi apistici provinciali, nella misura massima del 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione da parte dei suddetti consorzi di programmi di intervento di profilassi e di risanamento contro le malattie infettive ed infestive delle api. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, può disporre in favore dei consorzi apistici provinciali l'anticipata erogazione del finanziamento nella misura dell'80 per cento dell'importo concesso.».

Art. 3.

Dopo l'art. 4 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17, è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. — Il centro regionale di sperimentazione agraria, istituito con la legge regionale 4 marzo 1971, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, tramite propria sezione, a compiere studi, indagini, prove, sperimentazioni sulla apicoltura e sulla connessa floricoltura al fine della tutela, del miglioramento e del potenziamento del patrimonio apistico regionale.

Per l'attività di cui sopra il centro regionale di sperimentazione agraria è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Udine apposite convenzoni ».

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 3-*bis* della legge regionale 16 marzo 1982, n. 17, così come inserito col precedente art. 2, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7504 con la denominazione: « Finanziamenti ai consorzi apistici provinciali per programmi di intervento di profilassi e di risanamento contro le malattie infettive ed infestive delle api » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si fa fronte come segue:

per lire 200 milioni, relative all'anno 1984, mediante storno di pari importo dal cap. 6852 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 2/Rag. del 17 gennaio 1984;

per le restanti lire 400 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 6995 del più volte citato stato di previsione della spesa.

Sul precitato cap. 7504 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 160 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 dicembre 1984

BIASUTTI

(177)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. **56.**

Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437 ed al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 in materia di altezze minime e requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e negli alberghi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 118 *del 29 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Altezze in rapporto alla quota altimetrica

E' consentita la riduzione dell'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione o ad alberghi in tutti i comuni della Regione secondo i seguenti criteri:

a) quota fino a 400 metri sul livello del mare: altezza metri 2,50;

b) quota oltre a 400 metri sul livello del mare: altezza metri 2,40.

Resta invariata l'altezza minima dei vani accessori (corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti, cantine e simili) in metri 2,40, ivi comprese le autorimesse private per non più di due autoveicoli.

Art. 2.

Compensazione delle altezze

La compensazione delle altezze è consentita purché l'altezza media del vano abitabile o vano accessorio sia pari a quella prevista nel precedente art. 1 e l'altezza minore da compensare non sia inferiore a metri 2,20, se riferita alla parte abitabile, o metri 1,70, se riferita alla parte accessoria, anche in vani di superficie maggiore a quelle indicate dagli articoli 6 e 7.

In ogni caso, con la compensazione delle varie altezze, il volume dal vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per la minima altezza consentita.

Art. 3.

Norme particolari

La quota minima del piano di calpestio dei vani abitabili deve essere non inferiore a centimetri 15 rispetto alle quote del terreno sistemato per una larghezza non minore di centimetri 80 e sotto il solaio si deve prevedere una intercapedine d'aria dell'altezza non inferiore a centrimetri 20.

Art. 4.

Centri storici

Per l'esecuzione di lavori di risanamento conservativo, di modifiche funzionali o di ristrutturazione di edifici di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, compresi negli agglomerati delimitati ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ovvero compresi nelle zone individuate nei piani regolatori (o nei programmi di fabbricazione) ai sensi dell'art. 2 del decreto del **Ministro dei lavori pubblici 2 aprile** 1968, si consente, fatto salvo il mantenimento del numero dei piani, l'applicazione dei seguenti limiti:

a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri 2,20;

b) altezza minore suscettibile di compensazione: metri 2,00.

Le norme del presente articolo sono applicabili anche per la ricostruzione di edifici gravemente danneggiati o parzialmente distrutti per eventi sismici.

Art. 5.

Superfici finestrate

Il rapporto tra la superficie finestrata apribile e la superficie utile del pavimento del vano abitabile può essere modificato in base ai seguenti criteri:

a) nelle zone ubicate a quota superiore a 400 metri sul livello del mare: 1/15;

b) negli edifici di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale: 1/15;

c) nelle zone classificate sismiche S = 9 ed S = 12: 1/10.

Art. 6.

Superfici abitabili

La superficie minima utile delle stanze da letto può essere ridotta in base ai seguenti criteri:

a) nelle zone a quota superiore a metri 400:
per una persona: mq 8;
per due persone: mq 12;

b) nelle zone classificate sismiche:
per una persona: mq 8;
per due persone: mq 12;

c) nei casi di cui all'art. 4:
per una persona: mq 7,50;
per due persone: mq 11,50.

Di conseguenza le caratteristiche generali dell'alloggio, nei casi contemplati dal presente articolo, vengono così modificate:

d) soggiorno di almeno mq 12;

e) alloggio minimo per una persona: mq 25;

f) alloggio minimo per due persone: mq 35.

Art. 7.

Alberghi, pensioni e locande

Per gli alberghi, pensioni e locande, come classificati dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito con legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, la superficie minima utile per le stanze da letto può essere ridotta in base ai seguenti criteri:

stanza ad un letto: mq 8;

stanza a due letti: mq 12;

stanza a tre letti: mq 16;

stanza a quattro letti: mq 20.

Oltre i quattro letti si deve aggiungere una superficie minima di mq 4 per ogni posto letto in più.

Di conseguenza il volume delle stanze può essere ridotto in funzione delle superfici delle stanze da letto, come sopra stabilito, per le altezze previste dai precedenti articoli.

Art. 8.

Stanza da bagno e servizi igienici

La stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Per le stanze da bagno delle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è obbligatoria la dotazione del bidet.

Fatta eccezione per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le stanze da bagno al servizio delle singole camere o appartamenti devono avere una superficie non inferiore a mq 3. Quelle ad uso comune di più camere o di più appartamenti devono avere una superficie non inferiore a mq 5.

E' consentito, per le stanze da bagno di cui ai precedenti commi, l'illuminazione artificiale e l'aerazione forzata, purché idonei ai fini igienico e sanitario.

I locali della struttura ricettiva alberghiera utilizzati per i servizi di ristorazione, bar e colazione devono essere dotati di servizi igienici adeguati al numero dei coperti e al numero massimo degli ospiti della struttura medesima.

Art. 9.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Compatibilmente con le tipologie architettoniche le strutture ricettive alberghiere esistenti devono favorire l'utilizzazione delle strutture stesse anche da parte di persone portatrici di minorazioni fisiche, attraverso l'eliminazione, per quanto possibile, delle barriere architettoniche.

Per le nuove strutture si devono sempre osservare le norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 10.

Vani adibiti ad altri usi

Le norme contemplate dalla presente legge sono applicabili anche ai vani adibiti ad uffici pubblici, privati ed in genere di liberi professionisti.

Art. 11.

Le norme contenute nella presente legge hanno immediata efficacia sia ai fini dell'aggiornamento delle norme tecniche di attuazione dei piani regolatori e dei regolamenti locali igienico-sanitari, sia nel rilascio di concessioni edilizie e di certificati di abitabilità.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 dicembre 1984

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 57.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19: « Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai fini di un loro adeguamento alle prescrizioni antincendio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 118 *del* 29 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è sostituito con il seguente: « Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza ».

Art. 2.

All'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, l'espressione: « alle disposizioni antincendio diramate dal Ministero dell'interno con decreto 6 luglio 1983 » è sostituita dalla seguente: « alla normativa vigente in materia di sicurezza, anche se detto adeguamento avviene su iniziativa degli interessati in assenza di specifiche prescrizioni impartite dagli organi preposti alla vigilanza ».

Art. 3.

Al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, l'espressione: « I lavori devono aver inizio entro » è sostituita dalla seguente: « I lavori devono aver inizio non prima della data di presentazione della domanda e non oltre ».

Art. 4.

La rubrica dell'art. 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è sostituita dalla seguente: « Contributi per lavori in corso od ultimati ».

Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, la frase: « alla data di entrata in vigore della presente legge » è sostituita dalla seguente: « purché l'ultimazione sia posteriore al 6 luglio 1983 ».

Al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente lettera *e*):

« *e*) dichiarazione, resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i lavori sono stati ultimati dopo il 6 luglio 1983 ».

Art. 5.

Il termine di sessanta giorni previsto dal primo comma dell'art. 3 e dal secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, per la presentazione delle domande per il 1984, è riaperto per ulteriori sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande e le documentazioni già presentate ai sensi del primo comma dell'art. 3 e del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, sono fatte salve ad ogni effetto e sono suscettibili di integrazioni entro il termine perentorio di cui al precedente comma.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 dicembre 1984

BIASUTTI

(255)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100850320)